

TORNATA DEL 25 GIUGNO

Costruzione di cannoniere, batterie corazzate, zattere da sbarco, ecc.;

2° Discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione provinciale e comunale;

3° Svolgimento della proposta di legge dei deputati

Crispi e Petruccelli per modificazioni alla legge elettorale e per un'indennità da accordarsi ai deputati;

4° Discussione del progetto di legge per la cessazione dello stipendio ai deputati impiegati durante le Sessioni parlamentari.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL BARONE POERIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Lettera e dichiarazione del deputato Siccoli. — votazione a squittinio segreto ed approvazione dei disegni di legge per la riapertura di concorso ai posti di guardia marina, e per la costruzione di barche cannoniere e batterie corazzate. — Relazione sul progetto di legge per maggiori spese occorrenti a porti e fari. — Seguito della discussione generale del disegno di legge per modificazioni alla legge provinciale e comunale — Il deputato Musolino ritira la sua proposta — Osservazioni del deputato Fenzi — Opposizioni del deputato Carnazza al progetto — I deputati Battaglia-Avola, Lazzaro, Macchi e Catucci rinunziano a parlare — Svolgimento della proposta del deputato Carletti-Giampieri relativa agli appodati — Osservazioni dei deputati Fiorensi e Minervini — Chiusura della discussione generale — Opposizioni del ministro per l'interno, Peruzzi, e dei deputati Michelini e Bon-Compagni, relatore, alla proposta di rinvio del deputato Cadolini e di altri, la quale è sostenuta dal deputato Lazzaro — Opinioni del deputato Crispi — Proposizioni dei deputati Minervini e Macchi, oppuguate parimente dal ministro.

La seduta è aperta a mezzogiorno e un quarto.

MISCHI, segretario, legge il processo verbale delle precedenti tornate, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9977. Viligiardi Antonio, di Vagliagli, comune di Castelnuovo Benga, mandamento e circondario di Siena, avendo invano reclamato presso il Ministero di guerra contro una violazione dell'articolo 87 della legge sul reclutamento commessa a danno d'un suo figlio, ricorre alla Camera onde voglia ottenergli il congedo assoluto al quale egli crede avere diritto.

9978. La Camera di commercio ed arti di Varese rassegna al Parlamento alcune modificazioni che vorrebbe fossero introdotte nella proposta di legge relativa al dazio sugli zuccheri.

9979. Ventuno sacerdoti, di Gioia del Colle, fanno istanza perchè la Camera nel discutere il progetto di legge sull'asse ecclesiastico voglia prendere in considerazione la bisognosa condizione del basso clero che sembra loro affatto dimenticato nel progetto medesimo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero omaggi alla Camera:

Morasso Innocenzo e Gicca — Opuscolo intitolato: *Del Ministero di agricoltura, industria e commercio e dell'ingerenza dello Stato in materia economica*, copie 400;

L'avvocato Vito La Manta da Palermo — Suoi scritti intitolati:

1° *Storia della legislazione civile e criminale in Sicilia*, una copia;

2° *Considerazioni intorno all'utilità di riforma delle leggi sul giudizio dei delitti*, copie 12;

3° *Introduzione della storia della legislazione civile e criminale di Sicilia dai tempi normanni sino all'età nostra*, una copia;

4° *Consuetudini delle città di Sicilia edite ed inedite, scelte e poste in confronto con gli articoli delle leggi civili*, una copia;

Il prefetto di Pavia — *Atti a stampa del Consiglio della provincia medesima relativi all'adunanza straordinaria del 29 marzo 1864*, copie 6;

Il senatore Francesco De Giovanni, presidente della Commissione di antichità e belle arti in Sicilia — Il primo numero del bulletino di quella Commissione, una copia.

Annuncio alla Camera che l'onorevole deputato Siccoli ha diretto la seguente lettera alla Presidenza con preghiera di darne lettura alla Camera :

« Interesse la sua conosciuta cortesia, acciocchè mi permetta (mediante la lettura della presente) di dichiarare alla Camera che in quanto dissi ieri sera relativamente alla Spagna intesi riferirmi al Governo e non al popolo, il quale nutre anzi simpatie non dubbie per noi, come ne fanno fede le accoglienze entusiastiche e le grida di *Viva il Re! Viva Garibaldi! Viva l'Italia!* colle quali le popolazioni di Cartagena e di Porto Maon festeggiarono la nostra flotta sul suo passaggio; notizia che devo alla gentilezza del signor ministro della marina. »

L'onorevole Bubani chiede, per urgenti affari di famiglia, un congedo di dodici giorni.

(È accordato.)

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE: ASPIRANTI A GUARDIA MARINA; ACQUISTO DI CANNONIERE E BATTERIE CORAZZATE.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle due leggi discusse nella tornata di ieri sera.

(Le urne rimangono aperte fin verso le 2 1/2.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per la Riapertura di un concorso per cento posti nella scuola suppletiva per aspiranti a guardia marina.

Presenti e votanti	203
Maggioranza	102
Voti favorevoli	183
Voti contrari	20

(La Camera approva.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per costruzione di cannoniere, batterie corazzate, zattere da sbarco e barche a vapore :

Presenti e votanti	203
Maggioranza	102
Voti favorevoli	172
Voti contrari	31

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DI MAGGIORI SPESE PER FARI E PORTI.

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola ha la parola per presentare una relazione.

CASTAGNOLA, relatore. Adempiendo alla promessa stata fatta ieri sera alla Camera, deposito sul banco

della Presidenza la relazione sopra il progetto di legge, il quale concerne alcune spese da allogarsi nei bilanci degli anni 1864-1865 e seguenti, occorrenti ad alcuni porti e fari, cioè per i porti di Ortona, Manfredonia e Girgenti, e per i fari delle coste del napoletano e dell'arcipelago napoletano.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita; il progetto di legge sarà poi messo all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE E COMUNALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione generale sul progetto per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

La parola spetterebbe all'onorevole Mancini, il quale è assente; quindi spetta all'onorevole Musolino.

L'onorevole Musolino ha facoltà di parlare.

MUSOLINO. Signori, nella Sessione del 1862 io ebbi l'onore d'intrattenere la Camera sopra la riforma daziaria e sopra lo stabilimento dell'imposta unica sulla rendita da qualunque sorgente provenisse, perchè credeva, come credo, che quello sia l'unico mezzo di poter avere una rendita proporzionata ai nostri grandi bisogni. Adesso mi proponeva di trattare un altro argomento di eguale gravità; vale a dire non solo il riordinamento del comune e della provincia, ma il riordinamento generale di tutti i servizi pubblici, il riordinamento generale cioè dello Stato; perchè ritengo che questo è un altro mezzo di ottenere grandi economie e vera forza per il paese.

Voi comprendete bene, o signori, che per isvolgere un argomento di tale importanza e di tale vastità, io dovrei parlare per lo meno parecchie ore. Ora sarebbe troppo il pretendere di essere ascoltato con attenzione e benevolenza da una Camera forse giustamente impaziente; dacchè in verità non è stata felice ispirazione quella di portare in discussione una legge di tanta mole in un'epoca così avanzata della stagione.

Per la qual cosa io credo che il partito per me più sagace e più conveniente sia quello di differire ad altra occasione lo svolgimento della mia teorica; e però prego la Camera di permettermi di rinunciare alla parola, ritirando la mia proposta di sei articoli. (*Bravo!*) (1)

(1) La proposta del deputato Musolino da esso ritirata è così concepita :

« La Camera invita il Ministero a presentare nel corso della Sessione del 1865 dei progetti di legge sull'ordinamento definitivo e razionale del comune, della provincia e dello Stato, ritenendo per norma le seguenti basi :

« I. Ripartizione del regno in grandi provincie; e queste suddivise in circondari e comuni.

« Separazione completa tra l'amministrativo ed il politico, in materia di amministrazione civile propriamente detta.

TORNATA DEL 25 GIUGNO

La parola è al deputato Fenzi.

FENZI. Molti onorevoli colleghi i quali si erano iscritti per parlare in questa discussione hanno rinunciato alla parola pensando che verrebbero più opportunamente esposte le loro idee a proposito della discussione dei singoli articoli anzichè nella discussione generale.

Io sono stato titubante e quasi disposto a seguire il loro esempio; senonchè oltre alcune osservazioni che io mi permetterò di fare in seguito sulle disposizioni dei singoli articoli, credo utile di dire alcune parole intorno al concetto generale del progetto di legge, le quali non possono trovare miglior luogo che nella discussione generale.

Quale è infatti lo scopo al quale mira il progetto di legge in discussione? Non è altro che di estendere a tutte le provincie del regno la legge del 23 ottobre 1859 intorno all'amministrazione comunale provinciale, in occasione dell'estensione alle provincie toscane che si vuole fare della legge del 1859, nella quale s'introdussero alcune modificazioni che, a parer mio, vengono a migliorarla sensibilmente.

Io approvo il concetto generale, lo scopo al quale mira il progetto di legge; desidero quanto ogni altro che presto sia attuata in Toscana una legge comunale e provinciale uniforme a quella che è in vigore in ogni parte del regno. Ho desiderato particolarmente d'esprimere questa mia opinione, poichè noi Toscani siamo stati spesso tacciati di essere alquanto restii ad accettare le leggi generali del regno. In verità io non credo che quest'accusa che ci è stata fatta sia giusta.

“ Piena libertà dei comuni e delle provincie nella gestione dei propri interessi, come nella scelta di tutti i loro funzionari.

“ Assoluto decentramento negli affari che non sono d'interesse generale della nazione.

“ Controllo governativo esercitato per mezzo di un magistrato affatto locale, nominato dal Governo centrale, ma indipendente nell'esercizio delle sue funzioni.

“ II. Riordinamento di tutti gli altri servizi pubblici, ad un dipresso conformemente all'ordinamento comunale e provinciale.

“ Tutti i servizi pubblici esercitati per provincia, circondario e comune, giusta la diversa loro natura ed importanza.

“ III. Soppressione o fusione degli uffici similari, affini o superflui, e quindi parassiti.

“ Riduzione degl'impiegati al numero strettamente necessario al servizio pubblico.

“ Organico stabilito per legge, e non altrimenti variabile che per legge.

“ Pubblicazione periodica del personale uffiziale e burocratico mediante apposito annuario.

“ IV. Risponsabilità di tutti gl'impiegati pubblici negli atti uffiziali.

“ Gli uffici governativi conseguibili per concorso, le promozioni per anzianità; negli uffici conseguibili per concorso, le destituzioni determinate da crimini constatati con regolare giudizio.

“ Sarebbero sottratti ai vincoli del concorso e dell'anzianità

Noi abbiamo desiderato che leggi generali non fossero estese alle singole provincie mediante decreti dittatoriali.

Era opinione generale in Toscana che le leggi pel regno d'Italia avessero da essere fatte dalla rappresentanza nazionale, poichè noi credevamo che nel seno di questa rappresentanza sarebbe stato più facile di poter introdurre nelle leggi generali quelle disposizioni, le quali si trovano nelle antiche leggi particolari dei diversi ex-Stati, leggi le quali, nel loro insieme meno buone di quelle che si volevano estendere, in alcune delle loro singole disposizioni potevano contenere alcunchè di buono da introdursi nelle leggi generali, e così formare un tutto meglio adatto, più confacente al genio ed alla natura dei popoli italiani. Da questo concetto, a ripugnare all'unificazione della legislazione, vi corre un gran tratto; ed io ho voluto dire queste brevi parole in appoggio del progetto di legge che è attualmente in discussione, appunto per respingere l'accusa che ci è talvolta stata fatta, e che io non credo punto meritata.

Io vi prego dunque d'accogliere benevolmente questa legge, e prego la Camera di votarla.

Non mi dilungherò a dimostrare come, essendosi ormai unificata la maggior parte delle leggi, essendosi estesi a tutto il regno i regolamenti uniformi per i servizi generali dello Stato, sia assolutamente indispensabile che questa parte dell'ordinamento di esso sia pur resa uniforme in tutto il regno.

Gravissimi inconvenienti derivano dal presente stato di cose sia alle amministrazioni locali, sia al servizio

gl'impiegati fiduciari, nominati ed amossi a discrezione del Governo, come diplomatici, generali d'armata ed ammiragli, segretari generali di Ministero, prefetti, delegati di pubblica sicurezza, ecc., ed i cittadini od impiegati dotati di requisiti straordinari, come ingegno eminente, invenzioni o scoperte utili, servizi segnalati prestati alla patria.

“ Giudice competente a definire tali requisiti straordinari sarebbe il solo Parlamento, che con apposita legge scioglierebbe dai vincoli del concorso e dell'anzianità.

“ V. Consiglio di governo assegnato ad ogni provincia.

“ Sarebbe desso il magistrato locale, mediante il quale il Governo centrale eserciterebbe il suo controllo sulle varie amministrazioni.

“ Il Consiglio di governo sarebbe competente a pronunciare inappellabilmente in tutte le vertenze amministrative risguardanti i comuni e le provincie, non che in ogni altra questione relativa alla vita individuale o locale, come giustizia, culti, istruzione pubblica, lavori pubblici, industria e commercio, sicurezza pubblica.

“ Rimarrebbero di dipendenza diretta ed esclusiva del Governo centrale tutti gli altri servizi ed affari relativi alla vita complessiva o d'interesse generale della nazione, cioè: guerra, marina, finanza, rapporti internazionali.

“ VI. Istituzione di un supremo magistrato di giustizia in tutto il regno, inteso a definire i conflitti di giurisdizione ed a giudicare alcune specie di alti funzionari per reati d'ufficio, come segretari generali di Ministero, magistrati di cassazione, Consigli di governo, prefetti e simili. „

pubblico. Più presto li farete cessare e meglio sarà per le provincie, per i comuni, per lo Stato.

Se si pretendesse rifare qui da capo a fondo una legge comunale e provinciale, sarebbe, a parer mio, opera lunga, difficile e forse del tutto infruttuosa la nostra discussione. Quel meglio che ciascuno di noi può vagheggiare come ordinamento dell'amministrazione comunale e provinciale, certo non sarà raggiunto coll'approvazione che si venga a fare di questa legge; ciascuno di noi potrà forse immaginare, anzi immaginare di certo un sistema migliore di quello che riuscirà quando questa legge sarà approvata. Ma pure io ritengo che la maggior parte fra noi dividerà la mia opinione, cioè che sarà sempre un passo fatto in avanti, un progresso che faremo se questa legge verrà da noi accettata.

Io ritengo che il meglio sia nemico del bene, e che volendo cercare la perfezione, alle volte non si riesce neppure a far quello che si potrebbe fare di buono.

In conseguenza io prego la Camera a voler accettare questa legge con quelle modificazioni e quei miglioramenti che nel progresso della discussione si potranno introdurre, come cosa buona, come cosa che sarà vantaggiosa allo Stato in generale ed in particolare a quelle provincie nelle quali si verrà per la prima volta ad estendere la legge del 1859.

Nel corso della discussione che andremo a fare dei singoli articoli, si presenterà certamente il dritto d'introdurre nella legge dei miglioramenti nel senso di maggior libertà e di maggior decentramento amministrativo. Mi piace dichiarare fin d'ora che mi accosterò a tutti gli emendamenti che avranno questo scopo, e che sarò contento se alla fine della discussione la legge che voi approverete si troverà migliore, più liberale ancora dello schema che ci fu presentato.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Dopo quanto hanno detto i miei amici Cadolini e Brunetti, e parendomi d'altronde che la Camera sia poco disposta a prolungare questa discussione generale, rinunzio alla parola. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Carnazza.

Voci a destra. La chiusura!

Voci a sinistra. No! no! Ma che cosa volete chiudere?

CARNAZZA. Se la Camera intende chiudere la discussione, io non voglio rendermi indiscreto.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. La proposta della chiusura non fu fatta formalmente, e d'altra parte non incontrò favore presso la Camera; indi ella ha tutta la facoltà di parlare, a meno che vi rinunzi.

Voci a sinistra. Non è nemmeno presente il ministro.

PRESIDENTE. Si parla alla Camera.

CARNAZZA. Giacchè da molti banchi sono animato a dire le mie idee su questo argomento, ne intratterò la Camera cercando d'abbreviare per quanto è possibile le parole che esprimono il mio concetto.

Io penso che non solo come principio politico, ma come desiderio nazionale si ha la grande idea del decentramento dei poteri. Io vedo ad ogni occasione e ministri e deputati, appunto perchè conoscono questo alto desiderio generale, venir a parlare di decentramento, collo scopo di decentramento, colle regole di decentramento, ma poi concludere in fatto all'accenramento.

Di ciò una delle prove più patenti è la legge attuale specialmente nelle sue modificazioni.

Signori, io per decentramento intendo, per quei pochi stadi che mi abbia fatti, per quei pochi lumi che Dio si degnò di regalarmi, io intendo che decentramento si abbia allorquando i poteri sono divisi in numero maggiore di autorità l'una indipendente dall'altra.

Ma quando vi sono diverse autorità e che a ciascuna di queste si danno pochi o molti poteri, e poi tutte queste autorità dipendono da un sol capo, allora non vi è mai decentramento, ma il più fatale, il più pernicioso accenramento contro l'interesse e contro la libertà generale. Signori, voi sapete che nell'Italia meridionale si aveva un organico giudiziario. Ora da tre anni a questa parte abbiamo ricevuto un nuovo organico. Ebbene, signori, questo nuovo organico giudiziario ha fatto dei primi presidenti delle Corti d'appello così potenti giudici che la giustizia comincia a vacillare.

Oggi si vogliono fare dei prefetti tante potenti autorità che la pubblica libertà comincia a vacillare: e dico, signori, che col fatto vi giustifico queste mie due idee.

Primo, che l'accenramento è il risultato di questa legge; secondo che ai prefetti, se non volete dar loro in conseguenza di questa legge il titolo di pascià, che l'altro giorno uno dei nostri colleghi dava loro, non potete però negar loro quello di mandarini.

Signori, si dà ai prefetti la facoltà di sospendere le deliberazioni dei comuni, di sospendere le deliberazioni dei Consigli provinciali. La Commissione ha creduto restringere questo diritto a 15 giorni, ed a questo si è accoppiato un altro diritto, quello di poter sciogliere quando vogliono i Consigli.

Nè basta, o signori; a questa facoltà se ne aggiunge un'altra, ed è quella per cui il prefetto, sciolti i Consigli regola tutte le questioni elettorali che possono sorgere.

Qual'è la conseguenza di ciò, o signori? La conseguenza a me pare evidente; quando il Governo vede che il suo candidato è in pericolo di non avere il maggior numero di suffragi, allora si scioglie il Consiglio, il prefetto diviene l'arbitro di tutte le questioni elettorali. Quest'arbitro naturalmente decide a seconda degli ordini che gli vengono dal suo padrone, ed ecco che invece di avere un'elezione libera ed imparziale, avremo un'elezione che sarà l'effetto della prepotenza, l'effetto dell'arbitrio, l'effetto dell'abuso.

E se questo vi par poco, o signori, osservate che vi

ha di più: il ministro non si arresta qui a facultare i suoi prefetti e perciò se stesso; egli vuole che i prefetti, quando lo credano o il vogliano, possano uscire dai limiti dei poteri che loro conferisce la legge, ed i casi non sono preveduti, non sono specificati, per lasciar loro la più grande estensione. E facultare i prefetti che facciano in date occasioni ciò che loro piaccia, anche fuori dei limiti che le leggi loro accordano, ditelo, o signori, non è questo un facultare i prefetti a violare quando loro piaccia le leggi?

Ma, sia pure che per qualche necessità urgente potesse qualche volta un prefetto uscire dai limiti che le leggi gli stabiliscono, cosa che l'uomo attaccato alla legge non può, non deve mai permettere; ma, dico, sia pure per coloro che sono più proclivi ad accettare le idee del Governo, che qualche volta il prefetto possa usare delle sue facultà al di là della legge, ebbene, quando verrà il giorno in cui si riconoscerà che questo uso che il prefetto ha fatto del suo potere in virtù di questo articolo non è un uso legale, che non ne esisteva la necessità, non ne esisteva l'urgenza, non vi era bisogno di straripare dai limiti che le leggi assegnano; quando si conoscerà che questo prefetto, invece di ottemperare ai suoi sacri doveri, invece di eseguire e far eseguire la legge, l'ha conculcata; quando questo prefetto sia un malversatore; quando questo prefetto abbia commesso delle violenze, ebbene, signori, sarà forse permesso al cittadino che ha sofferto l'ingiuria, che ha sofferto l'insulto, che ha sofferto l'abuso, di agire dinanzi ai tribunali per avere soddisfazione, per essere reintegrato nei suoi diritti? No, signori.

Quando sarà conosciuta l'ingiustizia, l'abuso, la prepotenza del prefetto, cioè quando il delitto sarà certo nelle mani dell'autorità, allora non si avrà altro diritto, se non il permesso di poter supplicare il ministro onde faccia giustizia! E tante volte, signori, potrebbe essere una violenza, un atto d'ingiustizia, una prepotenza ordinata dal ministro, e voi dovete ricorrere al ministro perchè si processi il prefetto, il quale vi presenterà l'ordine del suo superiore, e quindi di processarsi il superiore? Si comprende bene che questo permesso contro il proprio interesse non si potrà mai ottenere.

Ma, domando io, un mandarino della China ha forse facultà maggiori di questa? Di uscire dalla cerchia delle leggi, rendersi superiore a tutte le attribuzioni, a tutti i poteri che dà la legge ai prefetti, violare, se così loro aggrada, il domicilio del cittadino, violarne la libertà, passare alle prepotenze, e questo non poterlo impedire non solo in nessun modo, ma non esser nemmeno permesso che si agisca contro questi attentati alla libertà, al domicilio, alla legge? Io credo che fra le tante leggi che si sono discusse in Parlamento ora con tutta la calma, con tutta la freddezza necessaria ai legislatori, fra tutte le leggi che si sono discusse e deliberate altre volte colla rapidità dell'urgenza, con poca discussione, fra le leggi che...

PRESIDENTE. La prego di osservare che la Camera

discute tutte le leggi, e che questo non si può impugnare. Quando una legge è passata, s'intende che la Camera ha creduto di averla discussa a sufficienza.

CARNAZZA. Vi sono stati dei casi in cui si è discusso molto e di quelli in cui si discute poco; è questo quello che io ho detto; non ho già detto che non si discuta.

Dunque fra tutte le leggi che si sono presentate all'Italia, ed a cui l'Italia nazione ha dato anche il suo voto, encomiando le leggi o qualche volta criticandole, ebbene, signori, fra tutte queste leggi non ve n'è una la quale così distrugga quel poco di libertà che conteneva la legge del 1859 che fu data all'Italia meridionale senza averla discussa. Questa parte d'Italia ebbe certamente a lagnarsi perchè le si dava una legge che non si era discussa, nè votata per mezzo de' suoi rappresentanti, ma in quell'urgenza l'accettò come una necessità.

Ora però che da due anni vige quella legge, il volerne fare un'altra la quale non fa che togliere garanzie ai cittadini, non fa che togliere diritti ai Consigli comunali, non fa che togliere facultà ai Consigli provinciali, voler fare una legge con questi principii, non credo sia cosa conforme alla giustizia della Camera. Credo che la Camera dovrà prima di tutto stabilire sotto quali principii questa legge deve farsi.

Stabiliti questi principii, la Commissione si può mettere al lavoro, e il lavoro deve farsi dopo stabiliti i principii, appunto perchè, se si parte dall'idea d'accentrare tutti i poteri nelle mani del Ministero perchè indi si riversino a tutti i suoi aderenti, è d'uopo adottare la legge qual'è; ma se si ama, come generalmente si proclama e qui e fuori di qui, il discentramento tanto necessario all'Italia, bisogna che si stabiliscano principii diversi, bisogna dichiarare che le varie autorità saranno indipendenti l'una dall'altra, che il Consiglio comunale ed il Consiglio provinciale saranno indipendenti dal Governo; di modo che col potere giudiziario, indipendente esso pure dal Governo, si giunge alla desiderata discentralizzazione.

Questi principii adunque deve prima la Camera stabilire, e stabilirli, ordinare che la legge si faccia su queste basi.

Signori, in questa legge il comune e la provincia sono riguardati dal legislatore della parte degli obblighi, non sono curati per nulla per la parte dei diritti.

Il credereste, o signori? I consiglieri comunali non hanno facultà di unirsi, eppure quello che una volta nell'Italia meridionale si chiamava Decurionato sotto la tirannide borbonica, sotto i famosi intendenti che signoreggiavano in quei tempi, quel Decurionato aveva il diritto di riunirsi quando voleva; e qui, o signori, per questa legge i Consigli comunali non hanno il diritto di unirsi se non in quel solo giorno stabilito dalla legge; e se qualche volta per casi straordinari, per una necessità inesorabile si debbano riunire, allora vi è il bisogno che ne passi il permesso al prefetto, dando

conto al prefetto delle cause per cui si riuniscono, e dello scopo per cui si riuniscono; di modo che, se al prefetto non piace che questa riunione abbia luogo, se al prefetto non piace che si discuta su quanto si crede interessante pel comune, non può discutersi, il prefetto lo vieta. E ancora di più, se questo Consiglio comunale o provinciale si riunisce col permesso del prefetto, e nell'epoca e nel modo in cui la legge destina le riunioni, se fa delle deliberazioni, queste deliberazioni, quando non piacciono al prefetto, possono essere annullate.

Ma, e che? Non è questa la più triste delle umiliazioni che può soffrire un comune od una provincia? Ma, e come, o signori, gli ottanta cittadini dei Consigli comunali delle città di Napoli, di Firenze, di Palermo, che naturalmente debbono essere le persone le più eminenti di quel Consorzio...

Una voce al centro. Ma che eminenze!

PRESIDENTE. Non interrompano.

CARNAZZA..... facendo una deliberazione approvata da questi ottanta cittadini che guardano l'interesse del paese ed il vantaggio dello stesso, viene il prefetto ad annullare questa deliberazione...

Una voce. Quando non è osservata la legge.

CARNAZZA. Nè son di peso le parole: *quando non trova osservata la legge*, poichè il prefetto annulla la deliberazione, se vuole, anche senza il caso dell'inoservanza della legge; e quando l'annulla, quale difficoltà gli si può opporre? Qual mezzo, qual diritto avete voi di opporvi?

Andrete a fare il ricorso, ed intanto (mentre io vi parlo di una deliberazione d'urgenza, di una deliberazione di utile e di vantaggio immediato del paese) dovete aspettare che se ne faccia la lite al Consiglio di Stato; e questa, o signori, si chiama libertà comunale, e questa si chiama libertà provinciale?

Lasciate libere le popolazioni quando esse stanno nella cerchia della legge; e quando straripano dai vincoli in cui le pone la legge, allora fate rivedere i loro atti legalmente, ma non arbitrariamente, ma non lasciatene la decisione all'arbitrio del prefetto.

Perchè allora che cosa è il Consiglio comunale, che cosa è il Consiglio provinciale? Non sono altro che istromenti passivi nelle mani dei prefetti; egli li sospende, li leva, li unisce, li disunisce, questo egli farà a suo talento.

Ecco, o signori, perchè è necessario di stabilire tale discentramento, e per la libertà dei comuni e per la libertà delle provincie, è necessario che ogni comune ed ogni provincia sia libera di disporre delle cose sue, e se qualche volta potessero uscire dai limiti che loro segna la legge, allora per ciò che riguarda i comuni vi sarebbe il Consiglio provinciale, le Deputazioni provinciali a cui si potrebbe presentare il reclamo per l'errore commesso, ma non mai al prefetto, avvegnachè io desidero che si stabilisse per principio la discentralizzazione togliendo ai prefetti, che già troppe ne hanno, questa enorme facoltà di diventar padroni assoluti, ar-

bitri dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali.

Voi osserverete, anzi l'avete già osservato che per la legge del 1859, una parte di queste facoltà sono date alle Deputazioni provinciali, ed ora la Commissione con una parola ha tolto ogni diritto alle Deputazioni provinciali, dichiarando che in tutti gli articoli in cui si legge: *Deputazione provinciale*, debba leggersi *prefetto*.

Ecco, signori, come con un tratto di penna la Deputazione provinciale è caduta, e non ha più alcuna facoltà. Il prefetto è divenuto il massimo Giove.

Inoltre, con questa legge il Governo crea consiglieri di prefettura e ne stabilisce il numero, poi crea un numero indeterminato di consiglieri aggiunti. Ma mentre ieri si è deciso che di questi consiglieri di prefettura non c'è più bisogno, appunto perchè la legge sul contenzioso amministrativo ha abolito ogni contenzioso dinanzi ai Consigli di prefettura, a che creare e riconoscere una quantità di consiglieri, ed un'altra quantità senza numero di consiglieri aggiunti?

Nè questo è tutto: si è riservato il Ministero con un decreto reale di stabilire l'ordinamento delle segreterie; e qui vedete, o signori, come l'organico delle segreterie delle prefetture che è una parte della legislazione viene a strapparsi alla Camera ed appropriarsi dal Ministero.

Non è legge organica quella che deve stabilire le segreterie delle prefetture, come le segreterie dei tribunali civili, delle Corti civili, delle procure generali? E se bisognano leggi organiche per stabilire il numero, le competenze, le attribuzioni che ognuno degli impiegati in queste segreterie deve avere con la dichiarazione qui fatta, che con decreto reale si farà quest'organico, non è infatti levato un brano della potestà legislativa?

Ecco, o signori, come da tutti i lati il Ministero parlando di discentralizzazione, parlando di libertà, nè libertà, nè discentralizzazione accorda, ma tutto accentra, e la libertà sta sempre in pericolo sotto la volontà del prefetto.

E questo che io rapidamente vi ho tracciato è ciò che mi anima a pregarvi non solo di non permettere che questa legge passi, ma neppure venga a discutersi nei singoli suoi articoli ora, che per quanto la Camera può essere inchinevole a voler fare il bene del paese, per quanto può essere anelante a sacrificarsi il giorno e la sera con due sedute per servire la patria, per quanta buona intenzione possiate avere, o signori, abbisogna una maggior calma ed uno studio maggiore.

Signori! Per fare queste leggi principali, queste leggi che interessano l'economia della nazione, che interessano la libertà del paese, che interessano l'universalità dei cittadini, per queste leggi, o signori, ci bisogna altri tempi ed altre considerazioni.

Quindi io conchiudo che questa legge, la quale nel 1859 era pur troppo ministeriale, e che se avesse dovuto elargirsi, lo si doveva a favore dei popoli, di quei popoli che pagano, di quei popoli che mantengono la

TORNATA DEL 25 GIUGNO

nazione, di quei popoli a cui per necessità avete fin anco richiesto il dazio sul lotto, quantunque abbiate creduto che non dovrebbero pagarlo, eppure la necessità ed il bisogno vi hanno spinto a decretare che il lotto esistesse; ebbene, o signori, a questo popolo voi chiedete denaro, ed egli ve lo dà; a questo popolo chiedete i figli, i fratelli per sostenere la libertà e l'indipendenza della nazione, ed egli ve li dà: a questo popolo adunque accordate che almeno nei propri comuni, nelle proprie provincie, nella propria casa, coi propri beni, abbia libertà di amministrarli e farne ciò che esso crede più opportuno e più conveniente per il bene delle sue città.

Queste sono le libertà che i popoli reclamano, questo è il discentramento che l'Italia richiede.

Mi riservo di parlare sugli articoli, se la legge sarà per mettersi in discussione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Battaglia-Avola.

BATTAGLIA-AVOLA. Mi riservo di parlare quando saremo alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. In tal caso la parola spetta al deputato Cordova.

Una voce. Non c'è.

PRESIDENTE. È iscritto il deputato Ercole.

Una voce. Non c'è.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi.

MACCHI. Siccome la maggior parte delle osservazioni che io volevo fare su questo progetto di legge si riferiscono alla abdicazione che con esso lo Stato farebbe affidando l'insegnamento alle provincie ed ai comuni, così, parendomi che queste mie osservazioni possano tornare più acconce quando verrà a discutersi l'articolo 67, mi riservo allora di prendere la parola.

PRESIDENTE. Allora sarà iscritto a quell'articolo.

La parola spetta al deputato Di San Donato.

MUSOLINO. Sono incaricato dall'onorevole di San Donato a dichiarare ch'egli si riserva di prendere la parola alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Catucci.

CATUCCI. Avendo io sottoscritto l'ordine del giorno già stato dottamente sviluppato dai miei amici Cadolini e Brunetti, mi riservo nella discussione degli articoli di prendere la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Carletti-Giampieri.

CARLETTI-GIAMPIERI. Preveggo la Camera che non la occuperò lungamente.

Signori, la bontà della causa che imprendo a sostenere è talmente nelle mie convinzioni da farmi superare quell'abituale ritrosia che ho a prender la parola al cospetto di questo supremo nazionale consesso: e confido che al peccato originale della mia difesa, al difetto, vuo' dire, in lei d'ogni autorità, verrà fatta riparazione dal concorso di taluno degli estimabili ed estimati colleghi; poichè la verità ed il buon diritto, quand'anche pregiudicati da contrarie prevenzioni, finiscono col conciliarsi la protezione delle alte intelligenze degli uomini religiosi.

Io intendo, signori, di tener proposito delle frazioni di comune in genere di tutto il regno, e degli appodiati in ispecie dell'ex-stato Romano; e vi prego di richiamare alla mente come queste due forme di civile aggregazione riguardino ad una grande e notevole parte dell'italiana famiglia, e precisamente all'ordine agricolo, che, come voi m'insegnate, è il moderatore pratico e l'istrumento della sorgente la più copiosa della nostra nazionale prosperità, e che per ciò può bene essere degno della vostra attenzione e meritare tutto lo studio per farne oggetto di una provvida legge amministrativa, e scevra ad un tempo da misure eccezionali, che sono sempre il controsenso dello spirito che informa un Governo retto a libertà.

Le frazioni sono, non v'ha dubbio, una necessità nell'organizzazione dei comuni, mentre nella nostra Penisola ai centri d'entità sono sempre interpolati altri, che, per la loro esiguità, non potrebbero reggere di per se stessi all'impegno di un'autonoma amministrazione.

All'incontro però è una deplorabile anomalia che gli uni debbano rimanere assorbiti dagli altri, per modo che non si abbia a fare l'interesse delle frazioni, se non quando si concili questo coll'interesse del comune, e, peggio ancora, che lo scapito, cioè, amministrativo delle prime sia cosa indifferente, quando confini coll'utile dei secondi.

In quanto agli appodiati poi, prescindendo dalla loro primitiva ragione d'essere, consistente in generale in un debito di vassallaggio verso il più forte vicin centro; al decadere del feudalismo, la loro appodiazione fu giustificata col supposto che le relative aggregazioni mancassero non tanto dei mezzi materiali alla propria sussistenza amministrativa, quanto dei mezzi morali al conveniente governo della medesima; per cui, migliorato lo spirito delle leggi, la loro dipendenza dal comune principale fu ridotta ad una tutela, per la quale gli appodiati amministravano di per se stessi la loro distinta cosa pubblica; se non che i loro bilanci erano soggetti ad una specie di controllo e di sanzione da parte del comune capoluogo; al quale poi corrispondevano un contributo a compenso di talune spese, che, sostenute dal medesimo, rfluivano a vantaggio altresì della gestione degli appodiati; spese che si appellavano per ciò *di comun comodo*.

Ma anche a danno dei ridetti appodiati non tardò che la prepotenza e l'ingordigia tradizionale dei comuni tutori tornasse a prevalere; per cui al controllo subentrò un indebito ingerimento sulla costituzione dei bilanci, e col titolo delle spese *di comun comodo* furono portati a concorrere in talune spese, le quali in fondo non erano che di esclusivo vantaggio del comune dominante.

Era, però, o signori, sotto Governi in cui l'arbitrio invadeva ogni giorno più il campo della legge, di guisa che e le frazioni per riaversi da un pregiudizievole assorbimento, e gli appodiati per affrancarsi da una tutela che privilegiava nei comuni maggiori il sopruso e

la espilazione, non avevano altro conforto che la fede nell'avvenire di un Governo riparatore.

Ma quanto, questi ultimi singolarmente, ebbero a disingannarsi quando nel 1859, epoca del nostro politico risorgimento, pubblicata la legge comunale del libero Piemonte, i commissari dell'Emilia e delle Marche nel 1860 non trovando in essa legge contemplati gli appodati, perchè fatta per provincie ove appodati non esistevano, non avendo il coraggio di attentare con un decreto di abolizione ai loro acquisiti e secolari diritti, presero l'espedito di negarne la pratica esistenza col lasciare senza provvidenza la loro egemonia amministrativa, e col disporre in via di fatto che il loro trattamento fosse identico a quello delle frazioni; indifferenti poi i detti commissari di trovarsi in contraddizione con quello dell'Umbria, al quale ripugnando un'onta, mi si permetta di dirlo, così manifesta, più che alla libertà, al senso comune, dispose che, in attesa di una legge che contemplasse in modo positivo e diretto gli appodati, continuassero a reggersi sulla base della legge pontificia, che dall'analogia legge sarda non veniva menomamente surrogata.

Gli appodati però dell'Emilia e delle Marche, per quanto protestassero contro la violenza che loro veniva fatta e contro il regresso civile che avrebbe loro costato questa anomala condizione, dovettero piegare a risolversi in frazioni; per cui, assorbiti come queste dai comuni principali, l'aumento dei balzelli, la diminuzione delle provvidenze ai loro speciali bisogni, fu il compendio del trattamento che ebbero dai comuni assorbiti.

Ma il guaio più fatale per essi fu che le sensazioni di tali sconci non giunsero mai nette a questo supremo Consesso, e ciò per ragione della stessa condizione che fu loro fatta, per cui vennero pregiudicati anche nel diritto di petizione; d'onde estrema difficoltà che certi inconvenienti siano ammessi, e tanto maggiori difficoltà che si pensi ad eliminarli.

Ma io spero che dove manca la impressione diretta, voi, o signori, supplirete provvidamente colla riflessione.

A molti di voi, onorevoli colleghi, è troppo notorio come i bilanci dei comuni grandi e piccoli del compartimento romano siansi accresciuti dopo il cambiato ordine di cose, e ciò non tanto per aumentati bisogni propriamente detti, quanto per una gara a certo progresso materiale che, consistendo in opere, per lo più di lusso, importa esorbitanti spese; dalle quali, oltre di non derivare corrispettivi solidi e reali, quello che ne ridonda della compiacenza e del decoro non si espande al di là delle mura del capoluogo; per cui alle frazioni annesse e agli appodati ad esse parificati non ne risulta alcun pro. Giardini e passeggi pubblici, teatri, fori, monumenti e decorazioni, e cose simili, importano spese di una sfera assai superiore alla condizione delle frazioni e degli appodati, per cui in riguardo ad essi è più inconveniente il sostenerle che l'esimersene.

Ma non è così che la vede il comune principale cui interessi una spesa dei titoli sopraccennati. I fondi necessari debbono farsi, ed a carico indistinto tanto dei primi, quanto dei secondi, poco montando che manchino poi, come in parecchi casi si avverò, che manchino poi i fondi necessari per l'apertura di scuole rurali, per l'aumento di mediche condotte, per l'attuazione o riparazione di necessarie comunicazioni, e via discorrendo.

E qui si noti che l'abuso sugli ex-appodati e frazioni è stato tale, per parte dei comuni, in questo periodo provvisorio, tuttochè i detti comuni non fossero sicuri della loro preda. Ora si consideri quale peggior governo ne farebbero una volta che una legge positiva venisse a sancire la stabile e definitiva incorporazione in essi dei disgraziati appodati; dappoichè sono resi quelli pressochè interamente padroni delle rendite e imposte dei luoghi assorbiti, e padroni del voto deliberativo in ogni comunale risoluzione anche per istabilire tributi e disporne, mentre, meno rarissime eccezioni, hanno sempre la maggioranza di numero nei Consigli comunali; e troppo ingenuo, per non dir ridicolo, poi sarebbe il pretendere da quelli, in via di corso ordinario, l'eroismo di non usare a loro pro del libero potere e predominio che hanno, essendo possessori, come pur sempre esclusivamente si trovano, anche del potere esecutivo. (*Conversazioni*)

Ma, o signori, è egli poi giusto, è egli poi conveniente, è egli almeno utile alla nazione un trattamento siffatto verso le frazioni e verso gli appodati in ispecie sotto gli auspici di libertà? Vorremo noi mantenere all'ombra della medesima tanta diversità di condizione, e tale da tener sottoposta una gran parte della popolazione, e forse la maggiore, al potere assoluto dell'altra, e dare a questa privilegio e facoltà d'imporre a quella contributi e di appropriarsene poi gran parte, erogandola ad esclusivo proprio vantaggio, anzichè a pro dei contribuenti? Ed ora che abbiamo a seriamente occuparci del nostro interno ordinamento, non dovremo trovar modo di provvedere ai suddetti sconci, che gravano su tanta parte dell'italiana famiglia, e che forse non poco contribuiscono a mantenere il fomite di rancori e discordie? Non vorremo ordinare la legge comunale in modo che valga a fornire i mezzi per rimediare agli inconvenienti accennati, per soddisfare ai sentiti bisogni, tanto più che ne è facile, giusto ed utile il rimedio, purchè voglia adottarsi?

Che se, o signori, il debito di provvedere con questa legge, al benessere, sviluppo e progresso anche delle frazioni, discende, dirò così, da un principio di naturale giustizia ed equità, anzichè da diritti scritti, o in esse precedentemente stabiliti; il dovere di occuparsi degli appodati deriva invece dall'esistere nei medesimi diritti da secoli acquisiti e positivi nel loro pieno vigore, perchè tolti ad essi non legalmente, ma in via di puro fatto, e di fatto assai recente, e deriva dal trovarsi oggi per ciò i medesimi fuori della legge; perchè sotto la legge pontificia erano comuni, e come tali,

TORNATA DEL 25 GIUGNO

sebben dipendenti, annoverati, erano un ente distinto con personalità propria, e non frazione, anzi essi stessi avevano frazioni da lor dipendenti, perchè nella legge vigente non sono contemplati nè nominatamente, nè implicitamente; perchè infine niuna legge esiste che li abbia distrutti.

Per ciò è che, se non si provvede alle prime, cioè alle frazioni, s'impedisce loro di prender vita, ma non provvedendo ai secondi, cioè agli appodiatati, si toglie loro la vita che avevano, e, a dir breve, le prime non si lasciano nascere, i secondi si uccidono.

Egli è pertanto necessario che la legge si occupi e provveda con norme corrispondenti a quei principii di libertà, di giustizia, di eguaglianza e di savio discenramento che devono informarla, onde i principii stessi discendano una volta dal campo delle parole e delle astrazioni a quello dei fatti.

Ma come ed in qual misura dovranno essi applicarsi alla legge comunale, onde questa risponda agli accennati bisogni, e convenientemente provveda al generale benessere, sviluppo e progresso non solo nei grandi centri, ma ben anco in ogni angolo del regno?

Questo quesito è necessario di sciogliere, ma per ciò fare è pur necessario por mente a varie considerazioni.

Dissi già come ora esistono comuni appodiatati non distrutti da legge alcuna, ai quali è stata fatta una condizione che, oltre ad essere illegale, non corrisponde affatto ai loro bisogni e progresso: e vi sono frazioni che pel loro benessere e sviluppo sentono la necessità di avere una posizione diversa dall'attuale. La legge, senza imporsi, deve dar modo al naturale assestamento dai suddetti interessi e bisogni richiesti.

Il comune non è che una società: ma qualunque società non può a lungo durare e prosperare, se non a condizione che nasca dalla libera volontà ed assenso espressi od impliciti delle parti che la compongono; e che ogni parte debba per la società contribuire in proporzione almeno approssimativa al vantaggio che ne ritrae. In conseguenza le società comunali che sieno o venissero costituite senza tali condizioni, avrebbero in seno i germi della dissoluzione, ed il volerle a forza mantenere non può dar loro che una vita meschina ed infeconda.

Di più nella società comunale, in cui i contributi sono generali, ed egualmente ripartiti, occorre che possibilmente anche la soddisfazione degl'interessi e bisogni delle varie sue parti sia generale, e si trovi in una certa eguaglianza, o almeno in corrispettività ai primi. Ed essendo in fatto che nel centro dei comuni si raccolgano le istituzioni ed i vantaggi maggiori della comunale società, importa pure che i territorii dei comuni istessi sieno possibilmente costituiti in tal periferia che anche le parti estreme della medesima possano giornalmente godere dei vantaggi istessi; altrimenti avverrà che queste porteranno gli aggravi della società senza fruirne gli utili, e quel che più cale, rimarranno nella immobilità, ed anzi saranno spinte al

loro morale e materiale regresso ed annichilimento, ed i soli centri prenderanno vigoria ed incremento.

Dovrà quindi conchiudersi che il sistema di comunale discenramento è preferibile a quello di accenramento; che è utile l'esistenza dei piccoli comuni (purchè ben s'intende possano aver vita) e dannosa la loro distruzione. Conclusione che importa sommamente di aversi in conto anche sotto il rapporto della prosperità agricola della nazione, la quale dalla distruzione dei piccoli comuni, e dall'altra a poco a poco conseguente dei loro centri, avrebbe gran danno; poichè è un fatto costante che dappresso ad ogni centro, sia grande, sia piccolo, l'agricoltura è sviluppata, rigogliosa, feconda, ed a mano a mano che dal centro si allontana, decresce, ed alle zone estreme dei confini quasi sterile si mostra. E tolta la vita ai piccoli comuni, avverrà che saranno abbandonati dai loro abitanti più istruiti e civili, ed i rozzi ed ignoranti, che rimangono, lo diverranno sempre più, privi restando del consorzio e contatto di quelli.

E non deve forse l'Italia alla vita comunale dei tanti piccoli comuni, che da secoli nel suo suolo ha disseminati e diffusi, oltre le grosse terre e città, se, non ostante i pessimi governi che ha subiti, ha potuto dappertutto mantenersi in civiltà e mostrare tanto senno e vita, e trovare in ogni suo angolo, anche remoto, tanta adesione al nuovo ordine di cose!

Inoltre, il sistema di accenramento comunale diffonde e generalizza in tutta la nazione quell'inconveniente gravissimo che giustamente veniva deplorato dal sempre compianto conte di Cavour, allorchè diceva: « Io sono convinto che non si può edificare sopra salde basi un edificio veramente liberale, se non si eccita in tutto il paese la vita politica, se non cessa di essere concentrata nel cuore dello Stato, nelle capitali » e subito soggiungeva: « Finchè non vi saranno istituzioni liberali e vitali animate da una vera vita politica in tutte le località dello Stato, tanto nei piccoli comuni come nelle città più cospicue, noi non avremo mai un vero sistema liberale, noi saremo sempre spinti dall'anarchia al dispotismo. » Ed in vero, o signori, gli accenramenti comunali spinti oltre la necessità di una buona comunale gestione, non fanno che accumulare tutta la vita nel centro, distruggendola o almeno immensamente scemandola alla periferia.

Ma allo incontro è pure assai dannoso il soverchio discenramento, perchè ammette la vita là dove non sono bastanti elementi per conservarla, e meno per farla progredire, e conduce al deperimento i luoghi troppe minutamente discenrati.

Quindi è chiaro che in un termine medio fra questi opposti sistemi deve rinvenirsi il vero ed il più giusto ed utile sistema da preferirsi.

Ma siccome le società comunali non furono, nè possono essere l'opera artificiale e violenta dell'uomo, ma sono derivate e nascono dalla naturale e varia concorrenza di più elementi, e cioè secondo le circostanze locali e topografiche, secondo i rapporti d'interessi, la

storia dei luoghi, la fecondità del suolo, la ricchezza degl'individui, la coltura e lo sviluppo delle intelligenze ed altro; e siccome la più vera conoscenza ed apprezzamento di tali elementi non possono averosi che dagl'individui dei luoghi stessi, così io credo che mal s'apporrebbe, e non conseguirebbe lo scopo del bene, chi credesse doversi nella legge stabilir norme precise tassative ed invariabili, che inceppino la creazione di nuove società comunali o per aggregazioni o per segregazioni, e che poi agirebbe a rovescio chi volesse a forza e contro il voto delle popolazioni crearle e variare le esistenti.

E qui, o signori, in riguardo ai piccoli comuni mi occorre fare una distinzione, che io credo molto importante, dei bisogni e spese comunali, che divido in due categorie: nella prima comprendo quelle che, esclusivamente riguardando interessi aderenti alle rispettive località e persone (le quali ne sono perciò i soli giudici competenti ed i migliori amministratori), debbono essere localmente amministrate e sostenute, vale a dire le spese d'istruzione elementare, di servizio sanitario, di strade e ponti d'interne comunicazioni, di acque e fonti pubbliche, di polizia urbana e rurale e di altre di simil natura. Queste io chiamerò locali e di prima necessità.

L'altra categoria abbraccia le spese che possono riguardare l'interesse e i bisogni di più comuni, e ponno con reciproco vantaggio essere sostenute e amministrate insieme, e che dai piccoli comuni non potrebbero essere sopportate da soli, e lo sarebbero con quasi intollerabile dispendio, come quelle dell'istruzione superiore, di certe strade e ponti di esterne comunicazioni, di guardia nazionale, di ospedali e simili. Queste io chiamerò consorziali e di secondaria necessità.

Ora, i fautori del sistema di accentramento dei comuni, per giustificarlo, si appoggiano all'accennata impossibilità, o intollerabilità dei piccoli comuni a sostenere queste spese di seconda categoria.

Ma anche ammesso che non si potesse che coll'accentramento ripararvi, sarebbe sempre vero che il vantaggio della soddisfazione dei bisogni che per queste spese di seconda categoria si potesse ottenere, non istarebbe mai a confronto ed a compenso del danno che reca ai luoghi accentrati la niuna o scarsissima soddisfazione dei bisogni conseguibile mediante le spese della prima categoria, come è avvenuto ed avviene ai disgraziati appodati ridotti a frazioni.

D'altronde, chi non vede che molto meglio che l'accentramento anche per le seconde provvederebbe la libera associazione dei comuni fra loro? Associazione che certamente non andrebbe a mancare, perchè richiesta da reciproci interessi, e dall'attuale regime favorita, anzichè avversata, come lo era sotto i cessati Governi: colla grandissima e sostanziale differenza però, che mediante l'accentramento, ossia col formare di più comuni un comune solo, il contributo per tali spese è eguale per tutti, mentre i vantaggi ne sono dif-

ferentissimi; e colla libera associazione dei comuni, tali spese sarebbero naturalmente ripartite con giusta proporzione degli utili rispettivi. Non che pure colla grandissima e sostanziale differenza che coll'accentramento di più comuni, e non fra loro vicini così che anche i rispettivi territori possano pressochè giornalmente fruire i vantaggi che nel capoluogo restano agglomerati anche i bisogni della prima categoria di ciascuno, mentre ciascuno in egual proporzione per quelli pure contribuisce, non vengono che solo nel capoluogo convenientemente soddisfatti, sia perchè avendo i capoluoghi in generale la preponderanza nei Consigli, ne profitano a proprio utile e a danno dei luoghi riuniti, sia perchè la maggioranza dei consiglieri del capoluogo non può, anche volendolo, esattamente conoscere ed apprezzare i bisogni dei luoghi aggregati; tralasciando ancora che non di rado gl'interessi di quello si trovano in opposizione agl'interessi di questi ultimi.

Oltre a che è a considerarsi che stabilita, e da natura e da continuità di secoli, la separazione, differenza e suità d'interessi e bisogni, ella è pressochè impossibile cosa che, a meno di una quasi esatta corrispondenza dei medesimi interessi e bisogni, possa nascerne, non che concepirsene, quella vera fusione che si renderebbe indispensabile nell'accentramento di più comuni per formarne un solo che veramente in tutte le sue parti possa, meglio che in istato di separazione, mantenersi, sviluppare e progredire.

E qui, o signori, io pongo fine, riserbandomi la parola alla discussione degli articoli, per isviluppare brevemente gli emendamenti che ho presentati, e formano la conclusione del mio discorso; e manifestando la sincera mia gratitudine alla gentilezza della Camera che mi ha favorito della sua benevola e cortese attenzione.

FIORENZI. Io ho presentato vari emendamenti, i quali, credo, lunedì potranno essere stampati. Per ciò mi riservo di svilupparli quando si procederà alla discussione degli articoli.

Al presente, mi limiterò soltanto ad accennare il principio da cui essi sono dedotti.

A parer mio, vi sono due sistemi di governare: vi è il sistema che si può chiamare greco-romano, il quale deriva dalla riunione libera, spontanea delle famiglie.

Tutti sanno che a Teseo furono decretati onori divini per avere riunito le famiglie dell'Attica in una sola repubblica.

C'è per l'altra parte il sistema, il quale non è che la conseguenza dello sviluppo di una famiglia. Questo sistema è il sistema barbarico, il sistema che fu adottato dalle razze gallo-germaniche; il sistema anche giudaico. Esso conduce al principio del diritto divino, e quindi all'ingerenza dello Stato in tutte le parti, non solo del Governo, ma anche dell'amministrazione, ed in tutti gl'interessi fisici, morali ed intellettuali dei cittadini.

Questo sistema di governo può essere più o meno

TORNATA DEL 25 GIUGNO

democratico, può dare più o meno ingerenza ai cittadini nell'amministrazione e nel governo della cosa pubblica, ma è ben lontano dal sistema romano, il quale ha così grandemente sviluppato il principio del diritto e della libertà, e che ognuno deve meravigliare quando osservi che una sola città ha potuto con esso dominare il mondo intero allora conosciuto; e tanto più è da meravigliare quando si sa che il mondo allora conosciuto non era tenuto a dovere che da 24 legioni, le quali non formavano che 120,000 uomini, alle quali al più si potevano aggiungere altrettanti ausiliari, e che queste 24 legioni stavano ai confini contro ai barbari.

Per tenere però a dovere i paesi che costituivano l'impero non vi erano truppe mai, senza che per questo accadessero in generale rivoluzioni, e non mai si è veduto che una nazione conquistata si sia ribellata all'impero romano.

Sopra tutto è poi meraviglioso per me il vedere la Gallia, la quale dopo pochi anni era diventata più romana che non erano i Romani stessi; nel Senato romano sedevano i senatori della Gallia, e questo senza che Roma abbia voluto mai imporre le sue leggi. Il pretore alzava i suoi tribunali, chiunque poteva andare avanti a loro per farsi giudicare secondo le leggi romane, ma chi voleva essere giudicato secondo le leggi del proprio paese, lo poteva essere; però tanto era la superiorità del diritto romano che tutti in poco tempo l'adottarono; e noi vediamo che in Iscozia, dove non sono nemmeno penetrati i Romani, pure il diritto romano è penetrato, perchè bisogna imporre ai paesi con la superiorità delle leggi e non colla forza e colla spada.

Io quindi credo che noi, se vogliamo impiantare un Governo il quale sia consentaneo alla sapienza dei nostri maggiori, dobbiamo seguire le loro tracce, dobbiamo abbandonare le tracce germaniche e le tracce barbariche, le quali non hanno fatto che portare continui disturbi, continue rivoluzioni in tutto il mondo. In questo momento stesso siamo in procinto di cominciare quella guerra che ebbe il principio nella guerra dei trent'anni, per compiere l'ultimo atto di questa terribile lotta tra la civiltà e la barbarie, la quale spero che terminerà col trionfo perfetto della libertà, e che una volta sarà sanzionata l'indipendenza dei popoli e la sovranità nazionale.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. I miei colleghi della sinistra hanno formulato un ordine del giorno al quale non essendo stato in tempo di apporre la sottoscrizione, io dichiarai di sottoscrivermi e ne feci prendere atto alla Presidenza. La ragione per la quale noi proponemmo quell'ordine del giorno si fu il convincimento che questa legge (della quale facemmo fra noi studio coscienzioso e serio), sotto le viste di unificare e di estendere la legge del 1859 alla colta e gentile Firenze, ritenesse tutte le magagne della legge dei pieni poteri (ma che pur concedeva delle libertà), e si studiasse il modo di

menomare persino le insufficienti franchigie di un'epoca in cui non ancora ci era il Parlamento italiano.

Noi vedemmo, studiando l'attuale proposta, come si fossero affaticati Ministero e Commissione (comunque forse colle migliori intenzioni del mondo) a rendere peggiore la legge del 1859, formandone una legge di regresso; ed invero con un'analisi dei rispettivi articoli trovammo che tanto il Ministero sulla legge del 1859, quanto la Commissione sul progetto del Ministero, ci hanno menomate quelle franchigie che la legge del 1859 aveva sancite, e ne hanno mutato dei principii da libertà a dispotismo, da decentramento ad accentramento dispotico del prefetto; da prevalenza dell'elemento elettivo ad arbitrio del potere esecutivo.

Allora noi ci domandammo: ma che si vuol fare? Che si chiede alla Camera sullo scorcio della Sessione? Una legge organica fondamentale della provincia e del comune? No, si rispondeva dal Ministero e dalla Commissione, sarà sempre una legge provvisoria, ma che si propone per unificare. Dunque, essendo una legge provvisoria, non si può discutere come una legge fondamentale, provvisoria, vale a dire, imperfetta, da modificare, ma da adottare transitoriamente in grazia di unificazione; e ciò si raggiunge con estendere alla Toscana la legge del 1859, e sia, con alcuna modificazione, transitoria; faremo una cosa, se non altro, possibilmente utile; ma quando vogliamo fare una legge per tutti, distruggendo quel poco di libertà che dava quella del 1859, e che con una emulazione tra Governo e Commissione vediamo renduta peggiore, mi pare che noi siamo infatti la negazione dei principii che annunziamo colle parole ogni giorno in quest'aula.

La legge del 1859, se fosse emendata da cima a fondo, introducendovi taluni principii, potrebbe inchiudere il concetto di voler allargare le libertà municipali e provinciali; se non che ha il difetto di aver copiato il meccanismo di un paese in cui queste libertà non sono, non saranno mai di un paese in cui vi è il Governo dei proconsoli, i quali hanno in mano tanto da distruggere ogni libertà, anzi, dirò meglio, tutte le franchigie della libertà.

Ora, nell'opera fatta dalla Commissione, nell'opera fatta dal Ministero, io non vedo altro senonchè l'intendimento di volerci regalare, sotto nome di libertà, il Governo del vicino nostro alleato, il quale ha proclamato l'impero soffocando le libertà civili; s'abbiano i Francesi codesta forma, noi non ne saremo invidi. Il sospiro di Dante, da noi attuato, vogliamo governarlo con i principii dell'antico comune italiano e con le sue gloriose tradizioni.

Non intendo fastidire me e la Camera con un lungo discorso sulla discussione generale.

Io, avendo formulato co' miei colleghi un ordine del giorno, mi riservo, come verranno gli articoli che rendono peggiore la legge del 1859, a fare opposizione alla legge attuale, sia emendando, sia sopprimendo; e nell'occuparci di quegli articoli faremo vedere come sieno

violare quelle norme sulle quali deve regolarsi una legge comunale e provinciale italiana.

È a dolersi invero, o signori, che si venga a fondare una legge di libertà in Italia, copiando quanto di peggio vi sia oltre Alpi; quel che vi è di peggio è che l'organamento alla francese è fomite di tutte le rivoluzioni, poichè, come ben diceva l'onorevole preopinante, con questa legge di prefettura alla francese noi fomentiamo l'anarchia per dare luogo al dispotismo, e il dispotismo per dare luogo all'anarchia; ossia poniamo il paese nella necessità di una perenne agitazione, e questo perchè non si ha fede nella libertà.

Dichiarate alla Camera queste cose, e dividendo coi miei colleghi l'opinione che sarebbe scindere l'Italia applicandole la legge che ci viene proposta, e che la Sinistra in massa non potrebbe mai accettare, noi ci riserbiamo di fare alla medesima tutta la opposizione possibile.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michellini.

MICHELINI. Io rinunzio alla facoltà di parlare, riservandomi di esporre le mie idee quando verranno in discussione gli articoli. Credo tuttavia dover fare una mozione d'ordine.

La legge che stiamo discutendo è della massima importanza: non occorre dimostrarlo; tutti ne sono convinti, ed io non voglio far perdere alla Camera un tempo prezioso.

Per altra parte i banchi sono spopolati. Ora, non è cosa conveniente che una legge di tale importanza sia votata da pochi deputati. Ciò non farebbe onore alla Camera.

Io vorrei adunque che, ora che si sta per passare alla discussione degli articoli, nessuno di essi fosse posto in votazione, se non è bene constatato che i deputati siano presenti nel numero necessario perchè sieno valide le votazioni.

PRESIDENTE. Posso assicurare l'onorevole Michellini che sempre quando la Camera dà un voto, si suppone che sia in numero.

Certo è che durante le discussioni generali è impossibile che si trovi in tutti i momenti nel numero voluto. Ma quando si vota, ognuno può vedere se la Camera è in numero, e domandare, nel dubbio, che si proceda all'opportuna verifica.

MICHELINI. Posso continuare?

PRESIDENTE. Continui pure.

MICHELINI. Io osserverò che nel Parlamento subalpino le leggi erano votate articolo per articolo solamente quando la Camera era in numero necessario per poter deliberare, poca o molta fosse l'importanza di quelle leggi, e che i presidenti d'allora consideravano come loro dovere di accertare la cosa in caso di dubbio. Aggiungo che si votava per alzata e seduta, e non si presumeva un voto affermativo quando non c'è voto nè affermativo nè negativo.

Insisto pertanto nella mia proposta che non si votino gli articoli della legge provinciale e comunale se non è constatato che la Camera sia in numero. La pre-

sunzione a questo riguardo non basta, tanto più quando è contraddetta dal fatto evidente.

PRESIDENTE. Domando mille perdoni. Io le fo osservare di nuovo che ella ha il diritto quando si mette ai voti un articolo, e crede che non si sia in numero, di domandare che ciò si verifichi. Ma io non posso mettere ai voti una proposta che non si può eseguire. Come vuole che la Camera decida *a priori* che ogniqualvolta si tratti di votare un articolo, si debba fare l'appello nominale? È in diritto ognuno di domandarlo quando occorre.

MICHELINI. Questo è diritto d'ognuno, ma è debito del presidente di constatare se la Camera è in numero: così almeno han fatto i presidenti anteriori.

PRESIDENTE. Fo osservare che questo Parlamento dura da quattro anni, e questo non si è mai fatto da nessun presidente.

Non essendovi più nessuno iscritto sulla discussione generale, si passa agli articoli.

CADOLINI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. La mia intenzione sarebbe di rispondere in occasione della discussione dei vari articoli della legge, ai vari oratori che fino ad ora si succedessero; imperocchè mi pare che tutti si siano piuttosto occupati nell'esame delle singole disposizioni che nell'espone principi generali.

E questo era naturale, mentre non si tratta di una legge nuova che s'informi ad un solo principio nuovo, ma bensì di modificazioni di varia natura ai vari articoli di una legge già esistente.

Per questo io credo di interpretare il desiderio della Camera, rinunziando a discorrere nella discussione generale, e riservandomi a rispondere alle osservazioni fatte intorno ai vari articoli a misura che sopra ciascuno di quelli porteremo il nostro esame.

Se poi la Camera brama che parli immediatamente, io sono a sua disposizione.

PRESIDENTE. Prima di tutto metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

CADOLINI. Non credo che sia bisogno di mettere ai voti la chiusura dal momento che non c'è più nessuno che domandi la parola.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Cadolini che qualcuno potrebbe ancora chiedere dopo di parlare. Del resto, così sempre si è fatto da tutti i presidenti, vale a dire, esaurito l'ordine delle iscrizioni, si è sempre usato di porre ai voti la chiusura. (*Si sù!*)

CADOLINI. Io voleva far avvertire all'onorevole presidente che prima di passare alla discussione degli articoli della legge si deve mettere ai voti l'ordine del giorno sospensivo che io ed altri miei colleghi abbiamo avuto l'onore di proporre.

PRESIDENTE. Ma io doveva anzitutto porre ai voti la chiusura della discussione generale, e certamente non avrei intralasciato poi di consultare la Camera sull'ordine del giorno sospensivo.

TORNATA DEL 25 GIUGNO

Metto dunque ai voti la chiusura della discussione generale.

(È approvata.)

Do lettura dell'ordine del giorno, che la Camera già conosce, proposto da molti deputati, il quale contenendo una sospensione, evidentemente debbe avere la precedenza.

« La Camera rinvia il progetto di legge alla Commissione con invito di riformarlo sopra le seguenti basi:

« 1° Riforma per legge delle circoscrizioni territoriali in quanto concerne la formazione di comuni abbastanza ricchi e popolosi per potersi amministrare liberamente da sè;

« 2° Costituzione del comune e della provincia come enti morali autonomi indipendenti da qualunque tutela salvi quei temperamenti che si riferiscono alla osservanza della legge;

« 3° Libertà nei comuni e nelle provincie di determinare i propri tributi, equamente ripartiti sopra le diverse fonti delle loro rendite;

« 4° Pubblicità di tutti gli atti delle amministrazioni comunali e provinciali;

« 5° Diritto di voto elettorale in tutti i comunisti maggiorenni aventi i diritti civili;

« 6° Diritto di eleggibilità in tutti gli elettori che sanno scrivere e che non esercitano uffici incompatibili colla loro indipendenza;

« 7° Contenzioso elettorale ai tribunali ordinari;

« 8° Diritto ai comuni e alle provincie di eleggere i capi delle rispettive amministrazioni. »

Sono sottoscritti a quest'ordine del giorno i deputati: Cadolini, Lazzaro, Mordini, Catucci, Carnazza, Marolda-Petilli, Miceli, Tamaio, Greco Antonio, Polti, Giunti, Cognata, La Porta, Mauro-Macchi, Marcone Nicola, Brunetti Gaetano, Curzio, De Boni, Avezzana, Massei, Golia Cesare, Del Giudice, Vecchi, Della Croce, De Luca, Minervini, Vischi, Pallotta, Siccoli.

CATUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. Io intendo di avvertire la Camera che, trattandosi di una legge così importante, ed eminentemente grave, sarebbe utile che parlasse il ministro od almeno il relatore della Commissione, e poi venire, se ne sarà il caso, alla discussione degli articoli, a cui spero non si venga.

PRESIDENTE. Non si può pretendere che i ministri od i deputati parlino quand'ella lo crede. Quando il ministro o il relatore vorranno, domanderanno la parola.

CATUCCI. Io diceva questo perchè non vorrei vedere in questo momento cominciata la discussione sugli articoli della legge, perchè noi volevamo sentir prima la discussione generale....

Voci. È esaurita!

CATUCCI.... per indi presentare quegli emendamenti che crediamo opportuni.

Poichè si corre di galoppo, sono costretto a malincuore di dire che la Camera non è in numero e che non si può passare alla discussione degli articoli. (*Rumori*) Sembra impossibile, ma pure è un fatto dispiacevole! Una legge così grave, così importante vuoi si discutere con tanta precipitanza; ci vuole coraggio; quindi mantengo la mia proposta sospensiva, se vuoi si andare innanzi senza di essere in numero.

PERUZZI, ministro per l'interno. Come ho già avvertito, se qualcuno fa la proposta che io parli nella discussione generale, e se la Camera vi acconsente, io sono prontissimo a parlare.

Voci. La discussione generale è chiusa.

PERUZZI, ministro per l'interno. Solamente non potrei far altro che seguire gli onorevoli oratori nell'esame dei singoli articoli.

Ora, io credo che torni più opportuno il farlo quando questi articoli verranno in discussione.

SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PERUZZI, ministro per l'interno. Per ora si debbe discutere l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cadolini e da altri deputati. Io intendo esporre alla Camera, come è mio dovere, i motivi pei quali la prego a volerlo respingere; ma però, se l'onorevole Catucci vuol fare un'altra proposta, lascerò che la faccia, ed attenderò la decisione della Camera. Se poi essa crede che in questo momento si debba discutere l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cadolini ed altri, ripeto, sono qui pronto a esporre i motivi pei quali penso non debba essere accettato.

PRESIDENTE. Fo osservare all'onorevole Catucci che la discussione generale è chiusa. Egli ha chiesto la parola, esporrà le ragioni per le quali crede doversi adottare dalla Camera l'ordine del giorno sospensivo proposto dall'onorevole Cadolini e compagni; quindi il ministro farà le sue osservazioni, gli altri risponderanno se lo crederanno, e poi si passerà ai voti.

CATUCCI. Io avevo chiesto la parola per oppormi al cominciamento della discussione degli articoli della legge....

PRESIDENTE. Permetta, ora non è questione di questo, si tratta di discutere l'ordine del giorno Cadolini.

PERUZZI, ministro per l'interno. Se la Camera lo vuole, poichè mi pare che quest'ordine del giorno sia già stato sviluppato nel discorso dell'onorevole Cadolini, esporrò subito le mie osservazioni, a meno che l'onorevole relatore desideri di parlare prima....

BON-COMPAGNI, relatore. Parlerò dopo il signor ministro.

PERUZZI, ministro per l'interno. Sarò brevissimo.

Mi pare che questa proposta debba essere respinta per due considerazioni. Prima di tutto, perchè evidentemente la Commissione ed il Ministero, i quali sono stati indotti nel fare i rispettivi loro progetti di modificazioni dai motivi che hanno nettamente esposti nella loro relazione, probabilmente non potrebbero fare di-

versamente da quello che hanno operato; secondariamente, perchè sarebbe un fatto nuovo, e non so, se conforme alle regole costituzionali, quello di stabilire norme, una specie, dirò così, di falsa riga, su cui fosse poi fatta la legge.

Credo sarebbe più consono agli usi parlamentari che gli onorevoli proponenti si facessero iniziatori di emendamenti alla legge, o di un nuovo progetto, dopo respinto quello che ora è in discussione. Comunque sia, io credo che ci sia un altro motivo, pel quale la Camera non dovrebbe accogliere l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cadolini e dagli altri colleghi suoi, e questo è perchè, se non m'inganno, le loro proposte, come principii, mi pare che, tranne l'ultima, siano quelle stesse che hanno informato il disegno di legge che ora deve venire in discussione, e che quindi la divergenza sia piuttosto sul modo e sull'estensione dei principii medesimi.

Infatti la prima base da loro proposta è la seguente:

Riforma per legge delle circoscrizioni territoriali in quanto concerne la formazione di comuni abbastanza ricchi e popolosi per potersi amministrare liberamente da sè. — Ora, il principio di far di tutto perchè i comuni piccoli s'aggreghino fra loro è pur uno di quelli da cui sono informate alcune delle proposte della Commissione e del Ministero.

CADOLINI. Per legge.

PERUZZI, ministro per l'interno. Il farlo per decreto reale autorizzato dalla legge con certe norme stabilite, oppure per legge, non riguarda il principio, ma il modo di attuarlo.

Dunque io dico che la riforma delle circoscrizioni territoriali è un principio già ammesso nella legge. Esso può essere applicato in un modo che forse non piacerà all'onorevole Cadolini, ma egli potrà in occasione della discussione degli articoli ad esso relativi proporre quelle modificazioni che stimerà opportune.

Costituzione del comune e della provincia come enti morali autonomi indipendenti da qualunque tutela, salvi quei temperamenti che si riferiscono alla osservanza della legge. — Ora, gli è evidente che colla limitazione che c'è colla clausola posta in fine di questa seconda base, è ammessa pure la tutela del Governo.

LAZZARO e MICHELINI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Dunque anche qui la questione non è sul principio, ma sui modi e sulla estensione di questa tutela.

Ed io credo che anche questo scopo possano l'onorevole Cadolini ed i suoi colleghi raggiungere col proporre emendamenti negli articoli che trattano di questa materia.

CADOLINI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. E tanto più utilmente in quanto che si comprenderà di leggeri che sarebbe difficile che la Commissione, che ha fatto le proposizioni che ora vi sono sottoposte, venisse a farne delle diverse.

Libertà nei comuni e nelle provincie di determinare i

propri tributi, equamente ripartiti sopra le diverse fonti delle loro rendite. — Questo desiderio mi pare che sia abbastanza soddisfatto nella legge, ed anche a questo proposito ripeto che è più questione di modalità che altro.

Pubblicità di tutti gli atti delle amministrazioni comunali e provinciali. — Anche a questo provvede la proposta di legge, ed a parer mio bastevolmente. Ad ogni modo il principio c'è e non si tratterà che d'estenderlo o di restringerlo.

Diritto di voto elettorale in tutti i comuni maggiori e minori e diritti civili. — Evidentemente questo può formare il soggetto di un emendamento alla legge elettorale, emendamento che dichiaro fin d'ora che respingerò, ma che ciascun deputato avrà diritto di proporre in quella occasione; non sono principii nuovi, soltanto diversificano da quelli che abbiamo adottati. Non vedo che si debba per tutto ciò rimandare il progetto alla Commissione perchè formoli una nuova legge; per raggiungere lo scopo che si propongono gli autori dell'ordine del giorno bastano degli emendamenti.

Diritto d'eleggibilità in tutti gli elettori che sanno scrivere e che non esercitano uffici incompatibili colla loro indipendenza. — A questo riguardo vale la stessa osservazione.

Contenzioso elettorale ai tribunali ordinari. — Questo principio sta pure nel progetto di legge; la soluzione delle questioni elettorali è data in parte ai tribunali; non si tratta più che di estendere, se si vuole, il principio per via d'emendamenti.

Finalmente viene il diritto ai comuni ed alle provincie di eleggere i capi delle rispettive amministrazioni.

Questo è un principio che il Ministero non potrebbe in alcun modo accettare nelle condizioni attuali del paese.

Per questi motivi credo che la Camera farà opera savia rigettando quest'ordine del giorno. Gli onorevoli preopinanti non insistendo, abbrevierebbero la discussione, potendo essi ai vari articoli del disegno di legge presentare gli emendamenti che crederanno utili a raggiungere lo scopo che colla loro proposta si prefiggevano.

LAZZARO. Credo di dover far osservare alla Camera come i principii contenuti nel nostro ordine del giorno non si possono attuare in forma di emendamento, se s'intende questa parola nel suo rigoroso significato, come l'intende la Camera. Comprendo benissimo come, correggendo in tutto e per tutto il progetto di legge, verrebbe a sostituire una cosa ad un'altra, ma questo sarebbe un rattoppamento che ci condurrebbe troppo a lungo, e noi respingiamo assolutamente tutto ciò che sa di rappazzamento in una legge vitale come è questa. Volendo evitare questo sconcio, noi non siamo venuti a dire alla Commissione: bisogna studiare di nuovo la legge, come alcuni vogliono credere che avessimo detto; ma noi diciamo: respingiamo il vostro progetto e vi invitiamo a presentarne un altro sopra diverse basi.

L'onorevole ministro dell'interno, esaminando l'articolo 1° della nostra proposta, diceva: ma il principio dei grossi comuni è ammesso anche nella nostra proposta, sicchè col vostro ordine del giorno fate cosa inutile.

Ora io dirò che noi nell'articolo 1° del nostro ordine del giorno non ci limitiamo ad ammettere il principio dei grossi comuni, ma vogliamo che questo principio sia dalla legge determinato con un nuovo assetto generale che produca dei fatti stabili e reali, degli utili risultati.

Mi ha recato poi non poca meraviglia il vedere confusi dall'onorevole ministro dell'interno il principio della tutela e della ingerenza governativa nei comuni e nelle provincie; queste sono idee che vanno affatto distinte.

Noi respingiamo la tutela come tutela nel vero senso della parola, ed accettiamo l'ufficio governativo in quei puri limiti che sono determinati al Governo dal dovere non solo di eseguire, ma di far eseguire le leggi. La tutela è ben altra cosa: essa entra nel criterio amministrativo ed economico dei comuni e delle provincie.

Noi questa tutela la respingiamo, mentre il progetto del Ministero e la Commissione ammettono un principio affatto opposto.

L'onorevole ministro diceva, continuando, che tutto ciò che è relativo alle imposte è ancora contenuto nel suo progetto. Or in essa legge non si parla di dazio consumo, ed il principio di proporzionalità non ci è neppure accennato: nella legge si parla solo delle imposte dirette, ed ecco perchè noi abbiamo introdotto un principio regolatore della importante facoltà d'imporre tributi.

Nell'articolo 5 noi ammettiamo il diritto del suffragio universale; qui il ministro non ha più detto che egli andasse d'accordo, ma disse recisamente che se si mette avanti questa teorica, egli la respingerà.

Ecco dunque che non è un emendamento alla proposta che noi presentiamo, ma un principio tutto diverso che non possiamo introdurre sotto specie di emendamento positivo, ma solo distruggendo la vostra base con una base tutta diversa.

Da ultimo, riguardo l'articolo 8, l'onorevole ministro dice che ei non potrebbe accettarlo assolutamente; ed ecco come abbiamo sempre più la necessità di mettere avanti questa mozione perchè stabilisce un principio che il ministro stesso e la Commissione non accettano.

Queste sono le ragioni che io brevemente ho creduto di dire per oppormi a ciò che il ministro ha messo avanti quasi come un fine di non ricevere ordine del giorno.

Gli onorevoli Cadolini e Brunetti hanno largamente sviluppato quest'ordine del giorno, nè su ciò io dovrei dire altro, tanto più che ho rinunciato alla parola nella discussione generale; ma quando il ministro dell'interno viene a dire che la mozione che vien presentata da noi sia per lo meno oziosa, allora io ho creduto

di dover dimostrare come le ragioni del ministro non siano sufficienti.

Il perchè credo che la Camera non possa accogliere questo fine di non ricevere messo avanti dal ministro dell'interno contro la nostra mozione d'ordine, e la prego che si degni di prenderla non solo in esame, ma di accettarla.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola per dichiarare che non è un'eccezione pregiudiziale, è uno dei motivi che io ho creduto esporre per pregare la Camera a voler respingere l'ordine del giorno dell'onorevole Cadolini e suoi compagni.

Ma io intendo perfettamente che le proposte le quali sono contenute in quest'ordine del giorno, quando vengano messe innanzi dagli onorevoli preopinanti o da altri in occasione della discussione dei vari articoli come emendamenti, ci terranno indubbiamente divisi, imperocchè è indubitato che noi li respingeremo come gli onorevoli proponenti li voteranno.

Ora, con quelle mie osservazioni io mi proponeva di dimostrare l'utilità di una discussione che molto probabilmente si ripeterà in varie altre occasioni.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Michellini.

MICHELINI. Io credo che non si possa accettare quest'ordine del giorno. Non esaminerò le otto massime che con esso si vogliono stabilire; dirò solamente che, ancorchè la Camera approvasse quest'ordine del giorno, non ne sarebbe resa più facile la discussione e la sanzione di una futura legge comunale e provinciale.

In fatti, a massime teoriche ed astratte si possono dare molte e molte interpretazioni, si possono trarre diverse conseguenze. Quindi quella futura discussione a vece di essere semplificata, sarebbe resa più complicata, perchè a tutti i motivi di discussione quello si aggiungerebbe di vedere se dalle massime stabilite si sono tratte giuste e legittime, ovvero erronee conseguenze.

In una parola, le massime sono buone e necessarie ad ognuno di noi come punti di partenza, come principii che devono guidare il nostro criterio, ma non possono nè essere formulate in articoli di legge, nè imposte ad una Commissione o ad una Camera come principii dirigenti nella formazione di una legge.

Io non disapprovo alcune delle massime contenute in quest'ordine del giorno, ma non ne voterò alcuna, perchè sono troppo vaghe. Io voglio votare specifiche deliberazioni, cioè articoli di leggi.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io debbo far osservare all'onorevole ministro come per avventura egli non abbia ben compreso lo scopo di quest'ordine del giorno, e come non abbia abbastanza compresi i motivi per i quali noi l'abbiamo presentato.

Io ebbi occasione di dire ieri come, se il tempo che ci resta per consacrarci ai nostri lavori prima di chiudere questa Sessione fosse stato maggiore, noi non avremmo proposto l'ordine del giorno, preferendo in

tal caso di proporre altrettanti emendamenti o soppressioni, o introduzioni di nuovi articoli, quanti erano necessari per modificare radicalmente il progetto di legge che ci sta dinanzi di conformità all'ordine del giorno che noi abbiamo presentato alla Camera. Ma siccome il tempo che ci resta non è sufficiente per fare una discussione così ampia quale si richiederebbe a raggiungere quest'intento, noi abbiamo creduto più conveniente proporre quest'ordine del giorno sospensivo, coll'adozione del quale, rinviando alla Commissione il progetto di legge con invito di riformarlo sulle proposte basi, si agevolerebbe il lavoro che noi avremmo a fare, all'epoca in cui più tardi fossimo chiamati a discutere il progetto di legge modificato.

Vedrà ora l'onorevole ministro, il quale, per avventura, non si degna di prestare grande attenzione a quello che io ho l'onore di dire...

PERUZZI, ministro dell'interno. Sento.

CADOLINI. Vede l'onorevole ministro che egli non ha abbastanza udito e compreso quali sieno i motivi per cui noi abbiamo proposto quest'ordine del giorno, il quale, lo ripeto nel dubbio che egli non abbia ascoltato, non sarebbe stato da noi posto in campo, se il tempo che ci sta dinanzi fosse meno ristretto, e la stagione meno impropria a così grave discussione, per la qual cosa ci fosse parso conveniente di scendere a combattere immediatamente ed ampiamente sopra tutti gli articoli senza proporre alcuna questione sospensiva.

Io credo che l'ordine del giorno sia stato abbastanza sviluppato, e che non occorra altro argomento per sostenerlo. Solo voglio far osservare all'onorevole Michellini che egli non ha bene interpretato lo scopo del nostro ordine del giorno; però, ritenendo che le parole colle quali ho risposto all'onorevole ministro possano valere di risposta anche all'onorevole Michellini, altro non aggiungo.

BON-COMPAGNI, relatore. La Commissione non accetta assolutamente nè l'ordine del giorno, nè il mandato che col medesimo si proporrebbe alla Camera di conferirle.

Sta innanzi alla Camera un progetto di legge proposto dal Ministero, sta innanzi alla Camera la relazione della Commissione: su questo progetto e su questa relazione è stata aperta la discussione generale; ora la Camera deve deliberare se essa intende o no passare alla discussione dei singoli articoli.

La proposta che vien fatta, stando anche ai commenti di tutti i discorsi dei proponenti, viene a dire in sostanza che non dobbiamo discutere questi articoli, ma venga conferito il mandato alla Commissione di preparare un progetto di legge uniformato a principii affatto diversi da quelli della legge che si discute; il che è contrario a tutte le consuetudini e regole parlamentari.

Quando tutti i discorsi dei proponenti chiamano, in sostanza, cattivo il progetto del 1859, peggiori le modificazioni proposte dal Ministero, ancora peggiori quelle della Commissione, io trovo assai strano che conchiu-

dano poi col dirci: preparate voi un altro progetto di legge.

Per verità, udendo io queste censure e queste conclusioni, non mi potei trattenere dall'esclamare: *Oh! gran bontà dei cavalier moderni.* (ilarità) Noi confessiamo che a questa bontà non possiamo punto corrispondere, sentendoci troppo indegni interpreti dei pensieri, dei concetti sull'amministrazione provinciale e comunale, manifestati dagli onorevoli colleghi che hanno firmato quest'ordine del giorno.

CRISPI. Io non ho che ad ammirare la modestia dell'onorevole deputato Bon-Compagni...

BON-COMPAGNI, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

CRISPI.... la quale però non parmi opportuna, dopo che gli autori dell'ordine del giorno hanno manifestato d'aver fiducia in lui e nei suoi colleghi.

Signori, io trovo esser caduti in errore i miei amici con la proposta stata messa ai voti, e la Commissione ed il Ministero con loro. Siffatto errore consiste in ciò: gli uni e gli altri vogliono una legge nuova per l'ordinamento comunale e provinciale, e noi nell'inoltrata stagione temo che non possiamo soddisfare cotesti desiderii.

Questo disegno di legge, sin dai tempi in cui fu presentato dall'onorevole barone Ricasoli, aveva per iscopo principale di estendere alla Toscana la legge comunale del regno che solo in quelle provincie non è in vigore. Se il suo successore si fosse limitato ai medesimi termini, credo che non si sarebbe trovata obbiezione in questa Camera, giacchè tutti avremmo consentito ad un atto di unificazione amministrativa, salvo poi a discutere a suo tempo una legge comunale e provinciale che fosse conforme alle nostre istituzioni.

Il Ministero pensò di venire con gran numero di emendamenti, riformando molti articoli, aggiungendone parecchi altri, e con essi cangiando in parte i principii della legge che attualmente ci regge. Esso in effetto cercò di accrescere per quanto è possibile l'autorità governativa, diminuendo quella delle magistrature elettive; dall'altro lato chiese di darsi al potere esecutivo facoltà che finora non esercita.

Il Ministero fece anche di più: esso propose un mutamento radicale nel sistema elettorale, con l'apparenza di migliorarlo.

Nella legge comunale in vigore si mette a base dell'elettorato il censo, ma non vi si escludono le capacità intellettuali e professionali.

L'onorevole ministro dell'interno accetta come base il censo, e fa le viste di estendere cotesta base, togliendo la condizione della quotità dell'imposta ed ammettendo che possa essere elettore qualunque individuo iscritto nei ruoli delle contribuzioni dirette: a questa riforma intanto fa seguire la soppressione dell'articolo in cui si parla degli accademici, dei professori e dei decorati da medaglie civili e militari.

Ora, tutti sanno meglio di me che molti di quelli che coltivano le scienze, le arti od esercitano un mestiere

possono trovarsi in condizione da non pagare imposte dirette. Quindi costoro verrebbero privati, col progetto ministeriale, del diritto elettorale.

Dirimpetto a cotesta proposta, che veramente altera le condizioni della legge comunale e provinciale, gli amici miei sono venuti dicendo: poichè si tratta di discussione di principii, principii per principii, noi mettiamo avanti i nostri, e invece di andare indietro chiediamo di andare avanti, come crediamo sia nostro dovere. Volete di ciò imputarli? Dovreste imputare piuttosto il signor ministro, il quale, invece di limitarsi alle esigenze del momento, pensò di venir rifacendo la legge peggiorandola.

Il ministro, così operando, era nel suo diritto, ed io non glielo vorrò negare. Erano e sono altresì nel loro diritto i deputati della Sinistra, chiedendo che ogni discussione sia sospesa, e che si rifaccia la legge in bene, poichè si è manifestato il pensiero di volerla rifare.

Al momento non vi sarebbe che una sola cosa a chiedere, che la legge 23 ottobre 1859 fosse estesa alla Toscana. Cotesta legge è un miglioramento per quel paese. Tutti sanno che colà vi è la legge del 1853, nella quale nientemeno non ci sono...

(Il ministro dell'interno fa segni di diniego — Interruzione.)

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio; l'oratore continui.

CRISPI. Io chiesi a vari Toscani, tra i quali, se non isbaglio, è l'onorevole Galeotti, quali miglioramenti alla legislazione comunale e provinciale si fosser fatti al 1859.

Mi fu detto...

GALEOTTI. Domando la parola.

CRISPI.... che miglioramenti non se n'eran fatti. *(Rumori)* Ma lasciamo andare, io concedo anche che avete migliorato le vostre istituzioni dopo il 1853; non vale il discutere su questo. Tuttavia il silenzio dei deputati della Toscana mi prova che la legge del 1859 è migliore di quella che attualmente hanno; in caso diverso, essi farebbero male a non prendere la parola, come farebbe male il ministro dell'interno che è toscano a venire a proporre la presente legge.

PERUZZI, ministro per l'interno. Non sono toscano; sono italiano quando sono ministro.

CRISPI. Siamo tutti italiani, ma io mi onoro di esser nato in Sicilia, come il ministro dell'interno non deve certo arrossire di esser nato in Toscana.

Io sono più che convinto che, se in Toscana esistesse una legge comunale migliore di quella del 1859, il signor ministro non ne chiederebbe l'abrogazione, ma ne chiederebbe l'estensione a tutte le provincie del regno. La sua proposta mi fa credere che quello che io dico è la verità.

Ad ogni modo coteste sono osservazioni che non hanno importanza, ed io non voglio insistervi.

Io ripeto adunque che scopo principale del disegno di legge ministeriale doveva essere di estendere a pro-

vincie che sono attualmente fuori del diritto comune la legge del 23 ottobre 1859. Tutto al più v'era da introdurre qualche disposizione che valesse a discentrare per quanto è possibile diversi pubblici servizi, dando ai comuni e alle provincie talune di quelle istituzioni che oggi lo Stato amministra per mezzo de'suoi agenti. Ciò apporterebbe altresì il beneficio di discaricare lo Stato di una parte delle sue spese.

Il Ministero, invece di attenersi limitatamente a questo proponimento, venne mutando la legge in termini tali che noi non possiamo accettarla; ond'è che gli amici miei con gran copia di argomenti nei due ultimi giorni l'hanno combattuta.

Non è quindi ad imputarsi agli autori dell'ordine del giorno se segnano il progresso cui essi mirano, bensì al Ministero, che ha proposto una legge che noi non possiamo approvare, e che però abbiamo diritto d'esaminare innanzi alla Camera.

Oggi siamo in condizioni siffatte che il discutere seriamente una legge sul riordinamento dei comuni e delle provincie è opera difficile. Non c'illudiamo; qualunque cosa si voglia tentare non riuscirà conforme ai nostri desideri. Laonde, qualora non si volesse accettare l'ordine del giorno proposto dai deputati della Sinistra, per lo meno non si dovrebbero neppure accettare tutti i mutamenti in peggio che furono proposti alla legge del 1859. Il nostro lavoro dovrebbe limitarsi ad estendere questa legge alla Toscana.

Potremmo inoltre disporre (ciò che per altro l'onorevole Bon-Compagni proponeva in una precedente relazione) che il Governo fosse obbligato a presentarci nella prossima Sessione una legge comunale e provinciale che sia conforme ai voti della nazione e degna di un paese libero come il nostro.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola.

Se io non conoscessi il patriottismo dell'onorevole Crispi e degli altri proponenti dovrei quasi dubitare, nell'udire certi argomenti che si mettono innanzi, dovrei quasi dubitare che essi volessero ritardare questa discussione.

Io non lo posso supporre: ma, francamente, quando veggio l'onorevole Crispi, che pure è uomo pieno d'ingegno e studiosissimo, sostenere il suo assunto con osservazioni le quali sono perfettamente contraddette dalle relazioni e dai progetti che stanno già sotto gli occhi della Camera da qualche anno, io non so spiegarmi questa dura necessità nella quale l'onorevole Crispi mi mette di ripetere quello che è già stampato da molto tempo.

L'onorevole Crispi vi disse che il progetto del barone Ricasoli quand'era ministro dell'interno aveva per unico scopo di estendere la legge del 1859 alla Toscana; ma, mi perdoni l'onorevole Crispi, i cambiamenti più sostanziali a cui egli ha accennato e che sono nel progetto di legge che ora è in discussione, sono precisamente formulati nel progetto di legge del barone Ricasoli.

Io sono veramente addolorato nel prendere la pa-

rola per ribattere quell'asserzione, perchè non c'è niente più doloroso che di riprendere in mano un documento che è già sotto gli occhi di tutti fino dal 22 dicembre 1861.

La Camera mi permetterà che io le faccia osservare come in questo progetto, che consta di sedici articoli, contengansi i cambiamenti più fondamentali, quelli che sono stati più oppugnati oggi, e che l'onorevole Crispi rimprovera a me come se ne fossi l'autore, del che, del resto, non mi pentirei punto.

Voce a sinistra. Li accetta?

PERUZZI, ministro per l'interno. Li accetto, ma non li ho introdotti io, ma la legge del barone Ricasoli. Ci si dice: noi avremmo votata la legge del barone Ricasoli, ma non votiamo la vostra, perchè voi non vi siete limitati ad estendere questa legge alla Toscana, ma avete voluto variarla sostanzialmente nella questione della tutela; e la questione della tutela è nell'articolo 4° del progetto del barone Ricasoli, il quale dice:

« È soppressa ogni ingerenza della Deputazione provinciale nei comuni.

« Queste sue attribuzioni sono assegnate...

(Il deputato Lazzaro pronunzia qualche parola che non può essere raccolta dagli stenografi.)

Perdonino, io non li ho interrotti, li prego a non interrompermi.

« Queste sue attribuzioni sono assegnate al prefetto, il quale le eserciterà, sentito il Consiglio di prefettura. »

Ora, qui si va molto al di là del punto cui sono arrivato io nel mio progetto, a cui è giunta la Commissione nel mutare il principio sul quale era fondata la tutela nella legge del 1859.

L'onorevole Crispi ha aggiunto che noi abbiamo dato allo Stato delle ingerenze che prima erano esercitate dalle provincie e dai comuni.

Ma io domando, o signori, se non sia precisamente contrario a questo lo scopo della nostra legge, e se il principio per cui si trasferiscono alle provincie e ai comuni certe ingerenze, certe attribuzioni dello Stato, non sia precisamente quello che relativamente alle strade, ai maniaci, alle scuole secondarie, ai locali della prefettura, ecc., è sancito all'articolo 5 del progetto Ricasoli ed all'articolo 7; dove sta scritto che le provincie provvederanno all'amministrazione delle scuole d'istruzione secondaria, in conformità della legge sulla pubblica istruzione. Non è egli vero dunque che in tutte queste disposizioni vi sono mutazioni radicali al sistema di tutela della legge del 1859, mutazioni più radicali di quelle che si siano introdotte nel progetto di legge che ora sta dinanzi agli occhi della Camera? Non sono forse cambiamenti radicali quelli per cui dallo Stato si trasportano alla provincia attribuzioni importantissime, quali quelle che ho citate relative alle strade, ai vari locali governativi, alle scuole d'istruzione secondaria?

Ora io vi domando, o signori, se in verità si possa dire che il progetto del barone Ricasoli si limitasse ad estendere la legge del 1859, e che io poi sia il colpe-

vole di queste innovazioni, che si vorrebbero introdurre nella legge vigente.

Nè dico questo perchè io creda che ciò sia una colpa, ma solo per istabilire la verità dei fatti, verità che del resto potrà essere riscontrata da chiunque voglia leggere uno stampato che è sotto gli occhi della Camera fin dal 22 dicembre 1861.

È verissimo, o signori, che io nell'8 marzo 1862 ho presentato alcune aggiunte a queste modificazioni; ma me ne appello alla Commissione e me ne appello alla Camera, se io abbia fatto altro che svolgere i germi di quelle modificazioni che erano nel progetto del barone Ricasoli.

Che cosa ho io fatto? Ho ampliato il principio del trasferimento di queste attribuzioni, dallo Stato alle provincie ed ai comuni, specialmente alle provincie.

Questo è il cambiamento radicale che ho fatto nella legge.

Quanto alla mutazione dei diritti elettorali, mi permetta l'onorevole Crispi di dirgli, come la soppressione che io facevo del diritto elettorale basato sulla capacità sia una soppressione che stesse in relazione coll'estensione del diritto elettorale a tutti quelli che pagano un'imposta diretta qualunque.

Ora sappia l'onorevole Crispi, e mi fa meraviglia che io su di queste cose debba dare schiarimenti alla Camera, sappia l'onorevole Crispi che la tassa di patenti non esiste più in Italia, che ora vi è una tassa sulla ricchezza mobile, e sappia che una capacità la quale non giunge neppure a guadagnare tanto da meritare di essere imposta per la ricchezza mobile, sarà una capacità molto incapace, ed io in conseguenza sono lieto assai che questa pretesa capacità sia esclusa dalle liste elettorali.

Ora poi che la Commissione ha in questa parte sospeso la proposta di quell'estensione del suffragio a tutti i contribuenti, ha per ragione di logica ristabilito insieme quell'articolo che ammette la capacità al diritto elettorale; ed io ho acconsentito a che, qualora la Camera approvi il suo operato, sia quell'articolo ristabilito, come chiederei di nuovo che fosse tolto; qualora la disposizione che io proponevo fosse per avventura sanzionata dalla Camera. Ora, dopo tutto questo, che cosa rimane?

Rimane a ben stabilire, come era stato esposto dal Ministero e dalla Commissione, quale è stato il concetto, dal quale fu animato il barone Ricasoli nel presentare il suo progetto di legge del 21 dicembre 1861; quale sia stato il concetto, dal quale la Commissione fu animata nello estendere, nello allargare le modificazioni contenute in quel progetto, e quale sia stato il mio nell'allargarle alquanto, e della Commissione stessa nello ammetterne una gran parte. Il concetto, credo già di averlo detto, è principalmente questo.

Dapprincipio c'era stata l'idea di fare delle leggi totalmente nuove per tutta l'Italia. Questo concetto fu abbandonato, e quando venne il barone Ricasoli al Ministero fu adottata dal Governo l'idea di estendere

quanto più fosse possibile la legge già esistente in alcune parti d'Italia a tutto il regno con modificazioni che rispondessero ai nuovi bisogni, e principalmente al decentramento. E quindi furono limitate, quanto più era possibile, le modificazioni di questa legge.

Ma questi progetti di legge ebbero per scopo principale di affrettare l'unificazione col diminuire i principii attorno ai quali dovessero aggirarsi le discussioni dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. Occupata in altre questioni più gravi, quali furono le discussioni finanziarie, la Camera non ha potuto prima d'ora intraprendere la discussione del progetto di legge informato da questo spirito, di affrettare l'unificazione; ed ora che la Camera ha finito d'occuparsi delle leggi d'imposta, ha deliberato d'incominciare queste discussioni principiendo dalla legge sul contenzioso amministrativo, alla quale già da lungo tempo era deciso che dovesse tener dietro la discussione attorno alle modificazioni della legge comunale e provinciale.

Ora, o signori, se noi ci proponessimo di fare delle leggi nuove di sana pianta, specialmente in questa materia comunale e provinciale, se ci proponessimo di discuterne tutti i particolari, di esaminarne maturamente tutti i vari principii, sui quali le diverse disposizioni di questa legge essere debbono formolate, io credo che dovremmo aspettare per lungo tempo ancora questa legge comunale e provinciale, di cui l'Italia ha bisogno, non solo per motivi d'amministrazione, ma anche per motivi d'equità e di giustizia di fronte al riparto delle tasse, di fronte ai gravami dei cittadini.

Imperciocchè, signori, non è più possibile, dopo che voi avete unificate le tasse indirette, dopo avere unificata la tassa sulla ricchezza mobile, e quella sulla proprietà fondiaria, non è più possibile che rimangano in alcune provincie del regno certe spese a carico dello Stato, ed in altre a carico dei comuni o delle provincie.

È indispensabile ed urgente che noi oggi veniamo tosto ad unificare questa parte della nostra legislazione. Se motivi di politica e d'amministrazione non ce lo rendessero urgente, motivi di giustizia distributiva, d'osservanza delle disposizioni dello Statuto che vuole che i tributi siano egualmente ripartiti su tutti i cittadini dello Stato, ce lo farebbero urgentissimo, si creerebbero una imperiosa necessità, un dovere al quale, se ci astenessimo di soddisfare, saremmo colpevoli.

Detto questo, non ho alcuna difficoltà di consentire a diminuire il numero delle variazioni intorno alle quali si deve aggirare la discussione: sento quali sono le difficoltà di recare a compimento questa discussione nel breve periodo che pure è desiderabile sia a ciò consacrato, perchè anche altre leggi indispensabili possano essere date al paese che le aspetta con impazienza.

Anzi a questo proposito ho già avuto delle conferenze con alcuni membri della Commissione, ho rimesso perfino un mio progetto all'onorevole relatore della me-

desima, e poichè oggi difficilmente potremo conseguire l'ottimo, dovremo contentarci di quel meglio che far si può, perchè abbiamo quello che è importantissimo, cioè l'unità della legislazione amministrativa, l'eguaglianza dei carichi dei cittadini. (*Interruzioni a sinistra*)

Mi duole che l'onorevole Lazzaro m'interrompa, mentre io non l'interrompo mai. L'argomento è molto grave, e credo che guadagneremo moltissimo, se faremo in questa circostanza astrazione delle nostre gare politiche.

Io credo fermamente che il risultato dell'adozione di quell'ordine del giorno o di qualunque ordine del giorno sospensivo sarebbe quello di ritardare di molto l'unificazione delle leggi amministrative, l'equo riparto e l'eguaglianza dei tributi.

Ora, o signori, io sono d'avviso che dobbiamo contentarci di estendere a tutto il regno alcune disposizioni, le quali sarebbe meglio per avventura di modificare nella legge del 1859, la quale del resto, mi affretto a dirlo, nella parte comunale è da me sempre stata ritenuta un'ottima legge informata a buonissimi principii, salvo alcune osservazioni che naturalmente avrei a fare in proposito; ma nella parte provinciale la ritengo pessima, e non è assolutamente possibile di continuare con essa nelle condizioni attuali che ragioni politiche e finanziarie ci consigliano imperiosamente di applicare un regime nuovo e diverso da quello che è stato esplicito nelle disposizioni della legge del 1859, per motivi, che, come è stato altra volta detto, tenevano alle condizioni speciali del momento nel quale la legge fu pubblicata.

Dunque conchiudo che il risultato dell'ordine del giorno della Sinistra sarebbe quello di ritardare una discussione che, secondo me, ben consentirei doversi restringere a più angusti confini di quelli che per avventura risultino dal progetto della Commissione, ma che in ogni modo io credo debba essere spinta con quella maggiore alacrità possibile, perchè penso che, se noi ritardassimo l'unificazione della legge comunale e provinciale, gravissimi inconvenienti ne verrebbero, e gravissime ingiustizie continuerebbero a regnare nelle varie provincie del regno, grandissimi incagli verrebbero ad opporsi al retto andamento dell'amministrazione e dei pubblici servizi.

Egli è perciò, o signori, che io prego caldissimamente la Camera a respingere energicamente gli ordini del giorno i quali avrebbero per unico effetto di ritardare l'unificazione delle leggi amministrative, cioè, la soddisfazione dei più grandi, dei più urgenti bisogni che abbia l'Italia oggidì, di quei bisogni per la soddisfazione dei quali dobbiamo tutti fare dei sacrifici e dei grandi sacrifici.

La legge noi la miglioreremo nel seguito, ma l'unificazione delle leggi è condizione di esistenza e di prosperità pel nostro paese, è condizione di soddisfazione dei principii di giustizia.

PRESIDENTE. Ora, prima di dare la parola all'onorevole Bon-Compagni...

BON-COMPAGNI, relatore. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE.... darò lettura di una proposta dell'onorevole Minervini, colla quale egli proporrebbe che in luogo della legge attuale vi fosse il seguente articolo:

« Sino ad una legge organica sull'amministrazione comunale provinciale per tutta Italia, provvisoriamente la legge del 23 ottobre 1859 sarà estesa alle provincie toscane. »

La parola spetta ora all'onorevole Galeotti.

GALEOTTI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onorevole Crispi.

CRISPI. Pare che non mi sia bene spiegato. Tuttavia sento di aver parlato in tali termini che le mie parole non avrebbero dovuto suscitare tanto calore etneo nell'onorevole ministro dell'interno.

L'onorevole ministro dell'interno niente meno mi ha quasi imputato non solo di non aver letta la legge che abbiamo in esame e che pur troppo ho letta parecchie volte, ma di aver quasi falsato il concetto governativo che la informa.

È vero che la proposta dell'onorevole barone Ricasoli constava di 16 articoli, ma la proposta dell'onorevole Peruzzi ne contiene 78, cioè 62 articoli di più.

Quindi, allorchè dissi che realmente lo scopo principale dell'onorevole ministro Ricasoli era stato di estendere alla Toscana la legge dell'ottobre 1859, io fui nel vero. La Commissione stessa e l'onorevole Bon-Compagni possono attestarlo, poichè essi compresero talmente il senso di quella proposta che nel farne relazione alla Camera aggiunsero un articolo, in virtù del quale volevasi obbligare il Ministero a presentarci in un dato termine un nuovo disegno di legge per l'amministrazione comunale e provinciale.

L'onorevole ministro dell'interno e la Commissione non vorranno certo negarmi che io ho fatto plauso all'estensione che volevasi fare della legge del 1859 alle provincie toscane. Io soltanto voleva difendere la proposta dei miei amici in questo senso, cioè che se il ministro pensa di cambiare completamente la legge del 1859 giusta i suoi principii, non è certo da rimproverare che dalla parte di uomini che hanno altre opinioni ed altri principii questa riforma si voglia fare in un senso più largo, sulla base della libertà e della democrazia.

L'onorevole ministro difendendo le sue riforme all'articolo 15 della legge del 23 ottobre 1859, e respingendo la imputazione da me fattagli, di aver tolto il diritto elettorale agl'individui che mancassero del censo, gettò una parola di biasimo su quelli che fossero in tali condizioni. Ma l'onorevole ministro dimenticò che in quell'articolo, tra coloro i quali hanno il diritto elettorale, ci sono i militari decorati per atti di valore e i cittadini insigniti della medaglia civile per atti di umanità, e che una gran parte di essi non compariscono nei ruoli delle contribuzioni dirette. Noi quindi vedremo i mille di Marsala ed i soldati i quali hanno combattuto le battaglie dell'indipendenza, esclusi dal diritto elettorale,

appunto perchè non pagano le imposte dirette. (Bene! a sinistra)

Ma vi ha di più. L'onorevole ministro disse che colui il quale ha una professione, e non è iscritto nei ruoli delle contribuzioni dirette, è privo di meriti. Ma l'onorevole ministro dimentica che oltre ai professori nell'articolo 15 si parla degli accademici, e che fra costoro ve ne sono degl'illustri in Italia. Quindi andrebbero esclusi, ove non fosser morti, Silvio Pellico e Giacomo Leopardi, i quali vissero della carità altrui...

PERUZZI, ministro per l'interno. Perchè vivevano sotto Governi assoluti.

CRISPI. L'onorevole ministro vuole imputare alla tristizia dei Governi la miseria di Pellico e di Leopardi.

Io osserverò che Silvio Pellico viveva in Piemonte nei tempi del Governo costituzionale, eppure ha dovuto essere accolto dalla marchesa Barolo (*Movimenti diversi*), e Leopardi, il quale viveva in Napoli in momenti in cui il Governo borbonico non era triste come divenne dappoi, dovette all'animo gentile del nostro collega Ranieri se potè avere una casa ed un pane negli ultimi anni della sua vita.

Ora, se cotesti uomini insigni vivessero, ancora oggi (e ve ne sono anche sotto il Governo attuale di quelli che provano la fame; le loro lagnanze forse non arrivano all'orecchio del signor ministro, ma noi ne conosciamo delle grandi miserie), cotesti uomini adunque per le loro miserie sarebbero esclusi dal diritto elettorale.

Io non ho nulla da aggiungere alla risposta fatta dal ministro dell'interno alle mie osservazioni intorno alla estensione di poteri proposta lui per gli agenti del Governo.

L'onorevole ministro non potrà negarmi che i prefetti con gli emendamenti all'articolo 3 della legge avrebbero facoltà che attualmente non hanno, e che sarebbe data ai Consigli di prefettura quell'autorità che attualmente hanno le Deputazioni provinciali nelle questioni elettorali. E notate, o signori, che questi Consigli di prefettura sono quegli stessi nei quali l'onorevole ministro dell'interno dichiarò di non aver fiducia allorchè egli venne a sostenere la legge sul contenzioso amministrativo. L'onorevole ministro che allora venne a censurare innanzi a voi i Consigli di prefettura come troppo dipendenti, vuol ora farli giudici del contenzioso elettorale.

Io accetto la proposta dell'onorevole ministro dell'interno, di restringere, cioè, per quanto è possibile le riforme della legge del 1859, e lo prendo in parola.

PERUZZI, ministro. Mi prenda pure in parola.

CRISPI. Quando io parlai la prima volta, egli dovette accorgersi che io non sono per l'ordine del giorno dei miei amici, nè per la proposta del Ministero. Io chiesi che la legge del 23 ottobre 1859 fosse legge generale per tutto il regno; ma desidero nel tempo stesso che il ministro studiasse una nuova proposta per l'amministrazione comunale e provinciale, e che alla prossima Sessione legislativa egli ce la presentasse onde poterla

maturatamente discutere, e dotare così il paese d'una legge che meglio corrisponda alle sue esigenze.

Che di una legge migliore ci sia d'uopo in Italia, io non ho bisogno, o signori, di venirlo qui dimostrando; ve lo provarono le osservazioni che furono fatte nel corso di questa discussione.

Ammetto, del pari che il ministro dell'interno, che la legge del 23 ottobre 1859 nel suo complesso merita le nostre lodi.

Questa legge intanto, che nel 1859 segnò un progresso nelle condizioni in cui allora si trovava l'Italia, nella pratica ha fatto sentire il bisogno di ulteriori riforme, e noi certo non dobbiamo restarci cinque anni indietro.

Noi abbiamo il dovere di migliorare cotesta legge, onde veramente avviarci a quel progresso che deve essere la meta di tutti i nostri lavori, e per dare all'Italia un ordinamento comunale e provinciale degno d'un libero Stato, più conforme ai suoi costumi ed alle sue tradizioni.

MACCHI. Io spero che potremo metterci facilmente d'accordo. Anch'io voglio fare profitto delle parole pronunciate in ultimo dall'onorevole ministro dell'interno, e mi permetto di proporre ai voti della Camera la seguente mozione:

« La Camera, occupandosi fin d'ora di quegli articoli che sono richiesti per ordinare in modo uniforme in tutte le provincie dello Stato i pesi finanziari ed il riparto delle imposte, si riserva di discutere a miglior occasione le altre parti della legge comunale e provinciale, ordinando che per ora si estenda anco alla Toscana la legge del 1859. »

Non illudiamoci, o signori, il ministro dell'interno, rendendo omaggio al patriottismo dei deputati che hanno proposto l'ordine del giorno sospensivo, volle aggiungere com'ei temesse che i deputati dell'Opposizione l'avessero proposto nell'intento di guadagnar tempo.

Ebbene, o signori, parliamoci francamente. Io non dirò che fu proposto per guadagnar tempo, ma dirò che fu proposto perchè questa discussione fosse fatta a tempo migliore.

La legge comunale e provinciale è forse la più grave di cui un Parlamento possa occuparsi. Soltanto a considerare in massima i grandi principii che essa contiene, vi assicuro che ne ha da dare a studiare ed a sudare per lunga pezza, per quanto valenti e volenterosi possiamo essere.

Figuratevi che si tratta niente meno che di provvedere all'entità, al riordinamento, alla quantità dei comuni e delle provincie, al diritto di elezione e di eleggibilità, alla nomina dei sindaci, alla cessione delle strade e delle scuole, alla tutela dei comuni. E vi paiono queste delle questioni da potersi improvvisare (*Rumori*) e discutere con tanta fretta e rapidità?

Signori, noi abbiamo un bel far continue prove di buona volontà, ma io credo, e l'esperienza deve averci tutti persuasi, che tante volte i fatti mal rispondono

a qualsiasi buon volere. Badate che una grande responsabilità noi assumiamo in faccia al paese, se, per fare atto di zelo, e di zelo soverchio, venissimo ad approvare una legge di questa natura con una troppo rapida ed intempestiva discussione.

Lo stesso signor ministro dell'interno non ha dissimulato che questa legge, a discuterla come si conviene, esigerebbe un tempo molto più lungo di quello di cui noi possiamo disporre; ed è per questo che molto ragionevolmente egli voleva che la nostra discussione fosse ristretta soltanto ad alcuni capi.

Ebbene, si è in questo senso che io mi lusingava di vedere la Camera mettersi finalmente d'accordo; imperocchè quando il ministro, animato da singolare eloquenza, ci ha dichiarato non potersi tollerare più oltre l'ingiustizia per cui in modo diverso sono stabilite in varie provincie alcune imposte ed alcune spese, io ho trovato che aveva tutte le ragioni; e mi parve che se la discussione si limitasse a questa grande questione, noi, per ora, avremmo fatto abbastanza.

Io vorrei bene che subito potessimo discutere ed esaminare minutamente questa legge, di cui è impossibile disconoscere l'importanza; ma è certo che nella tarda stagione in cui siamo arrivati è proprio impossibile che questo si faccia. Oltrechè vi prego di considerare che non vi è poi questa necessità, nè questa urgenza di affrontare fin d'ora una sì lunga e sì importante discussione; mentre tant'e tanto una legge comunale in Italia sussiste, e non è di quelle che esigano più sollecita riforma.

Chè, se essa non è estesa per anco a tutte le parti dello Stato, per cui in taluna di esse trovansi a carico delle provincie quelle spese che in altre sono a carico dello Stato, facciam pure che lo sconcio scompaia; sì, mettiamoci di buona volontà e di buona fede ad ottenere questo intento che è degno di noi: ma non vedo che ci sia alcun male che riserbiamo a migliore stagione la discussione di tutta intiera la legge, che conta 250 articoli.

Del resto, signori, quand'anche noi potessimo star qui riuniti ancora per tutto un mese, io credo che non ci manchino lavori, e lavori, mi permettano la Camera e il Ministero di dirlo, molto più urgenti.

Voi sapete da quanto tempo tutto il paese invochi le leggi di riforma civile, da quanto tempo invochi la riforma ecclesiastica.

Il signor ministro di grazia e giustizia ci ha finalmente presentata questa benedetta legge per il riordinamento dell'asse ecclesiastico e per l'abolizione dei conventi, e non sarebbe meglio che prima di separarci votassimo queste leggi?

Ma v'ha pure un'altra legge di grande importanza, voglio dir quella portante l'abolizione dei maggioraschi e dei fidecommessi, legge che in alcune provincie vige, in altre no. Questo sì che è un incomportabile inconveniente; mentre chi vive in queste più fortunate provincie del Piemonte, morendo, lascia ai suoi eredi in parti eguali; mentre in altre provincie dello Stato,

come la Lombardia e il Napoletano, ancora sussistono gli odiosi privilegi delle primogeniture e dei fidecommessi. Il quale sconcio potremmo togliere in un momento, sol che volessimo, con un articolo solo, estendere a tutte le provincie dello Stato la legge già da anni vigente in Piemonte.

Vedete adunque, signori, che se volete di buona volontà restringere le vostre discussioni a quegli articoli di legge che importano questioni finanziarie, noi potremmo metterci d'accordo, e faremmo opera certamente più savia, più utile e più commendevole. (*Segni di assenso a sinistra*)

PERUZZI, ministro per l'interno. Io faccio osservare che gli intendimenti dell'onorevole Macchi sono certamente ottimi, e in parte si accostano a quelli che ho avuto l'onore di manifestare, ma nella pratica io credo che l'adozione del suo ordine del giorno ci porterebbe a non conseguire quello scopo a cui intendiamo. Imperocchè è un errore il credere che la legge del 1859 sia in vigore in tutta Italia, eccetto che in Toscana. È in vigore in tutta Italia, meno la Toscana, la parte comunale e la parte meno importante della legge provinciale; ma la sospensione della pubblicazione dell'articolo 241 fa sì che tutta l'Italia sia ora precisamente in condizioni diverse secondo le varie legislazioni che vi vigevano prima dell'annessione, e non solamente a proposito della disuguaglianza dei carichi, come l'onorevole Macchi suppone, ma in conseguenza di questa, anche per la diversa ingerenza delle provincie intorno a molti rami della pubblica amministrazione.

Ora, o signori, io non contesto che la principale e più essenziale questione sia l'unificazione della legge comunale, intorno alla quale vi sarebbero poche difficoltà, come poche infatti sono le variazioni proposte; ma ve n'è un'altra non meno vitale, ed è la riforma della legge provinciale del 1859 in ciò che concerne l'esservi o non esservi spese obbligatorie per le provincie, l'essere a carico dello Stato o delle provincie certi servizi, oggi diversamente ripartiti nelle varie provincie d'Italia.

Ora possiamo noi limitarci a provvedere a ciò e poi votare la legge e dire che abbiamo unificato, che abbiamo esteso a tutta Italia la legge del 1859 e provveduto così a tutti i bisogni della pubblica amministrazione? Io vi dico che no, perchè non si tratta solamente di far pagare le provincie, ma si tratta eziandio che quelli che pagano essendo più da vicino interessati al buon andamento dei servizi ai quali col loro danaro è provveduto, meglio che il Governo lontano ed accentrato possono condurre i servizi medesimi. Indi la necessità di rivedere la costituzione dei Consigli provinciali, e specialmente della Deputazione provinciale; indi la necessità di risolvere la questione della presidenza della Deputazione provinciale. Imperocchè, quando la Deputazione provinciale, come nella legge del 1859, aveva per principale ingerenza la tutela dei comuni, è naturale che si adottasse il sistema misto per il quale i rappresentanti gl'interessati ed un rappresentante del Governo sedes-

sero allo stesso tavolo dove dovevano esaminarsi gli atti dei liberi amministratori dei comuni; e se volessimo lasciare a carico dello Stato tutti i servizi che oggi vogliamo dare alle provincie, non vi sarebbe nessuna necessità di alterare quell'articolo; per conseguenza quando fosse decisa la semplice estensione a tutto il regno della legge del 1859, compreso l'articolo 241, allora, o signori, io capirei perfettamente come a questo potesse limitarsi l'opera legislativa del Parlamento.

Ma se vogliamo, come credo che voglia la grande maggioranza di questa Camera e anche probabilmente la Sinistra, che non solamente le spese, ma anche la costituzione di molti pubblici servizi sia demandata alle amministrazioni provinciali, allora, signori, bisogna necessariamente affrontare l'ardua questione della presidenza delle Deputazioni provinciali, e secondo che voi l'avrete risolta, nel senso che vi sia il prefetto a presidente, od uno dei membri della Deputazione od altro cittadino liberamente eletto dagli'interessati, allora vengono diversi criteri secondo i quali può essere risolta la questione della tutela da attribuire rispettivamente od alla Deputazione provinciale, od al prefetto.

Voi vedete dunque, o signori, che queste non sono questioni politiche, ma semplici; e che non è il caso di venir dicendo: io sono più liberale di voi, voi siete meno liberale di me; voi portate i Consigli di prefettura, avete dei prefetti pascià, e cose simili, che si sono sentite in questa discussione.

Io faccio appello al patriottismo di tutti gli onorevoli membri di quest'Assemblea, qualunque siano i banchi su cui seggono, perchè in questa discussione, per quanto è possibile, noi lasciamo da parte le questioni politiche, le nostre gare di parte, perchè noi siamo unicamente penetrati dal sentimento di vedere se convenga dare agli interessati più direttamente agli amministratori del comune e della provincia certe attribuzioni, e come debbano essere costituiti questi Corpi che devono amministrare questi interessi, e come debba essere esercitata quella tutela e quella sorveglianza amministrativa e quella ingerenza che sotto l'uno o l'altro nome non ostante nessuno disconosce spettare al Governo nazionale.

Ora, signori, io lo ripeto, restringiamo per quanto è possibile questa discussione, cominciamola, se voi volete, dalla parte che concerne l'amministrazione provinciale; venga pure la Commissione, se a lei piace, a fare alla Camera delle proposte in questo senso sull'ordine della discussione; il Ministero è pronto a sacrificare quanto più sia possibile delle sue proposte per affrettare questa unificazione che è assolutamente indispensabile, e alla quale noi ascriveremmo a nostro delitto se ponessimo il più piccolo ostacolo o il più piccolo ritardo.

Ma, per carità, o signori, non veniamo a prolungare una discussione intorno a ordini del giorno, a proposte sospensive, le quali altro non fanno che ritardare con

TORNATA DEL 25 GIUGNO

una legge per avventura non perfetta quell'unificazione perfetta che è vagheggiata dagli onorevoli proponenti dell'ordine del giorno Cadolini.

Io vi raccomando dunque, o signori, di rigettare questi ordini del giorno, e con dolore debbo pure raccomandarvi di rigettare l'ordine del giorno Macchi, imperocchè io credo che nel principio al quale è informato, noi siamo pienamente d'accordo, se non che forse l'onorevole Macchi si ferma unicamente al principio, senza andare a quelle conseguenze, che a senso mio sono inevitabili, quando si ammetta quel principio.

Voci. Ai voti! ai voti!

RUBIERI. Domando la parola.

MAZZA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine ha la facoltà di parlare.

MAZZA. Mi pare che il signor ministro, in risposta alla proposizione fatta dall'onorevole Macchi abbia tra le altre cose indicato di aver fatte alla Giunta alcune proposte, secondo le quali si diminuirebbe di gran lunga il compito di questa discussione.

Ciò stante, credo sarebbe opportuno, prima di votare sull'ordine del giorno Macchi, si conoscessero queste proposizioni del ministro.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non ho affermato di aver fatte delle formali proposizioni; ho detto che aveva anche comunicato alla Commissione alcune mie proposte, ma, ben inteso, confidenzialmente, anzi neppure alla Commissione intera, ma solo ad alcuni membri ed al relatore.

Non intendo con ciò d'aver fatte proposte formali, perchè questo non ispetta neppur a me, e sarebbe un invadere un campo che è riservato alla Commissione della Camera.

Si tratta adunque di alcune idee che io ho privatamente comunicate ad alcuni membri della Commissione. Se la Commissione lo crederà, potrà esaminarle e farle oggetto di discussione e di proposta.

Ma, ripeto, sono esse nient'altro che la manifestazione di pensieri che credo di aver comuni con molti membri della Camera.

MAZZA. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, non insisto.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusa, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(È approvata.)

Faccio osservare alla Camera che abbiamo tre proposte: l'una dell'onorevole Cadolini e compagni, che consiste nella sospensione dell'attuale disegno di legge, perchè sia rimandato alla Commissione per essere concepito sopra altri principii; la seconda dell'onorevole

Minervini, il quale chiede che la legge del 1859 ora vigente nelle altre provincie d'Italia sia estesa anche alla Toscana; la terza dell'onorevole Macchi, la quale sarebbe una modificazione a quella del deputato Minervini, estendendo anche alla Toscana la legge del 1859, ma poi, consentendo la discussione su questa legge, la restringerebbe ad alcune parti.

La proposta sospensiva avendo la priorità, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINERVINI. Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Parli.

MINERVINI. L'onorevole Catucci proponeva poco fa che nel mettersi a partito l'ordine del giorno firmato da molti deputati della Sinistra, si verificasse se la Camera era in numero; io dico che adesso non lo è... (*Rumori*)

Trattandosi di una deliberazione gravissima, io prego il presidente a far verificare se la Camera sia in numero o no... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Invito i segretari a verificare se la Camera sia in numero.

(Segue la numerazione.)

La Camera non essendo in numero, sciolgo la seduta.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per le tornate di lunedì

(Alle ore 12):

Comitato segreto

1° Discussione del bilancio interno della Camera per l'esercizio 1864.

Tornata pubblica

2° Discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio generale dello Stato dell'esercizio 1864;

3° Interpellanza del deputato Saracco al ministro delle finanze sulla situazione del tesoro.

(Alle ore 5 1/2):

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione provinciale e comunale.

Discussione dei progetti di legge:

2° Modificazione alla legge postale;

3° Leva militare sui nati nell'anno 1844;

4° Abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare;

5° Riscossione delle imposte dirette;

6° Pensioni vitalizie al generale D'Apice e ad altri ufficiali veneti;

7° Maggiori spese riflettenti le provincie meridionali;

8° Costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta la *Stella*;

9° Interpellanza del deputato Del Giudice al ministro delle finanze sulla mancata distribuzione del sale ai censuari del Tavoliere di Puglia.

Svolgimento delle proposte di leggi:

10. Del deputato Marolda per disposizioni alle vedove degl'impiegati civili che soffrirono pei fatti del 1821

11. Del deputato Macchi per la soppressione degli articoli del Codice penale relativi al duello;

12. Del deputato Sanguinetti intorno alla caccia;

13. Del deputato Catucci ad oggetto di impedire la colletta dell'*Obolo di San Pietro* e l'influenza clericale nel regno italiano.

FINE DEL SETTIMO VOLUME DELLE DISCUSSIONI

(3° periodo della Sessione 1863-64)
